AVV. EUGENIO BARSANTI

I PROCESSI DI DANTE

FIRENZE
F. LUMACHI LIBRAIO - EDITORE
1908

I PROCESSI DI DANTE

AVV. EUGENIO BARSANTI

I PROCESSI DI DANTE

FIRENZE
F. LUMACHI LIBRAIO - EDITORE
1908

CAPO I.

Le condizioni politiche di Firenze dal priorato di Dante alla venuta di Carlo di Valois.

I Bianchi e i Neri — Bonifazio VIII — Esilio dei capi delle fazioni bianca e nera — Carlo di Valois paciere a Firenze — Corso Donati — Saccheggio delle case dei Bianchi — Vendette dei Neri.

Allorchè Dante Alighieri venne nei comizi del giugno del 1301 eletto fra i Priori di Firenze, la città era sconvolta da discordie intestine, agitata da odi di parte, e divisa in fazioni che quasi quotidianamente con risse e tumulti turbavano la pubblica quiete ([1]).

Le inimicizie private fra le famiglie, le animosità personali fra i cittadini, le quali pel passato erano

---

([1]) Per la storia di questo periodo, oltre i cronisti fiorentini Villani, Compagni, Machiavelli, Ammirato, vedi Isidoro Del Lungo: *La cronaca di Dino Compagni* e Villari: *I primi due secoli di Firenze.*

state la causa che Firenze si partisse in due fazioni opposte che per l' occasione della lotta fra Papato e Impero, aveano assunto i nomi di guelfi e ghibellini, ora, dopo la cacciata di questi ultimi, aveano prodotto la divisione dei guelfi in Bianchi e Neri.

I Bianchi, prevalenti per numero, erano al governo della città ed aveano a capo la famiglia dei Cerchi; mentre i Neri aveano per capi riconosciuti i Donati, nemici dei Cerchi.

La fazione nera che male s' assoggettava alla signoria della parte bianca, mirava a superarla ed a sostituirsi ad essa nel governo della città; e perciò studiava ogni mezzo che le permettesse di conquistare il potere per valersi di questo contro gli avversari.

E poichè le relazioni fra il Comune di Firenze e papa Bonifazio VIII, per diversi incidenti occorsi, avean cessato di essere amichevoli, i Neri cercavan di trar partito dal malumore del Papa verso Firenze per farsene un potente alleato contro gli avversari.

Il risentimento di Bonifazio VIII contro i reggitori derivava da diverse cagioni.
La accoglienza ostile fatta al cardinale di Acquasparta che il Papa avea inviato per pacificare la città e la diffidenza dei Priori verso il messo pontificio avevano inasprito l' animo del Pontefice. Oltre a ciò, era stato istruito in Firenze un processo su denunzia di Lippo Becchi, di Lapo Salterelli, e di Bondone Gherardi, contro certi Simone Gherardi, Adolfo Quintavalle, e Cambio di Sesto, accusati di avere in Roma cospirato contro il regime popolare di Firenze. Tale processo era terminato colla condanna ad una forte multa di tutti gli imputati. Bonifazio VIII si era interposto per otte-

nere l'annullamento della sentenza sopra tutto, perchè, come scriveva al Vescovo di Firenze, la denunzia sembrava che mirasse a colpire la sua persona, ed avea anche ingiunto al Vescovo di citare in Roma a comparire innanzi a lui i tre denunzianti [1]. Aveva però trovato nel Comune una imprevista resistenza, perchè i Priori non avevano voluto accondiscendere a condonare la multa ai condannati, e di tale rifiuto il Pontefice si era grandemente adontato.

Un' altra ragione di sdegno del Papa verso i Bianchi, era stata la opposizione fatta nei Consigli, alla domanda da lui rivolta al Comune fiorentino per ottenere un aiuto d' armati. Dante avea in modo speciale combattuto tale richiesta, e fatto proposta, che raccolse un notevole numero di voti, di respingere la domanda del Papa. Tal fatto avea contribuito a maggiormente irritare di Bonifazio VIII contro i Bianchi e contro

---

[1] Vedi SANTORO *Note dantesche*. TORRACA *Dante:* e LEVI *Bonifazio VIII e le sue relazioni col comune di Firenze*. Le lettere di Bonifazio VIII al vescovo di Firenze sono state pubblicate dal Levi; l' una del 15 marzo 1300 l' altra del 24 aprile 1300. Nella prima Bonifazio VIII ordina al Vescovo di citare Bechi, Saltarelli e Gherardi a comparire a Roma per essere giudicati, invocando a ragione di tale citazione la assoluta e generale giurisdizione pontificia su tutte le persone di qualsiasi condizione e luogo. A tal proposito consulta le decretali di detto Papa *Extrav. comm.* Libro II. *Rem non novam,* e *Extrav. comm.* Libro I. *Unam sanctam.* Nella seconda lettera Bonifacio VIII dice « *nos attendens quod talis delatio que nos etiam respicere videbatur processerat ex solo fomite odiorum, ecc.* »

Dante ([1]). E se si pensi alle mire che Bonifazio VIII avea sulla Toscana che bramava annettere al territorio della Chiesa, ([2]) ben si comprende come egli fosse indotto a favorire i Neri, i quali molto sperando dal suo aiuto, si agitavano ed invocavano in pubbliche riunioni ([3]) che il Comune chiedesse a Bonifazio VIII l' invio di un paciere di sangue reale a porre termine alle discordie intestine. Ciò secondava le mire ambiziose del Papa, e sembrava favorire i suoi disegni.

L' agitazione dei Neri però, denunciata ai Priori come cospirazione contro il regime popolare fiorentino, e le risse che ne erano seguite, ebbero per conseguenza che Dante e gli altri Priori, allo scopo di sopire le discordie cittadine ed impedire il ripetersi dei tumulti che sotto questo pretesto quasi quotidianamente avvenivano fra Neri e Bianchi, dopo avere armato il popolo, fecero deporre le armi ai capi delle due fazioni e confinarono Corso Donati, Geri Spini, Giacchinotto de Pazzi, Rosso della Tosa ed altri di parte nera al Castel della Pieve, in quel di Perugia. E per sentimento di giustizia

---

([1]) FRATICELLI. — *Vita di Dante* Capo V. nota 1. *Consulte* (1300). *Die XVIII mensis junii. In consilio centum virorum, generali et speciali, et capitudinum XII majorum artium proposuit donimus Capitaneus infrascripta, presentibus Prioribus et Vexillifero. Primo de servitio domino Papae faciendo de centum militibus secundum formam literarum domini Mathei cardinalis..... Dante Alegherii consuluit quod de servitio faciendo domino Papae nihil fiat.* Come app arisce da un' altra consulta del medesimo giorno la proposta del Capitano fu approvata con 49 voti contro 32 contrari.

([2]) Vedi LEVI *Bonifazio VIII,* ecc.

([3]) LEONARDI BRUNI. — *Vita di Dante.*

allontanarono pure da Firenze i capi di parte bianca, quali Gentile e Torrigiano dei Cerchi, Baschiera della Tosa, Guido Cavalcanti, Baldinaccio Adimari, Naldo Gherardini, esiliandoli a Serrezzana. A Dante venne attribuita la colpa di questo provvedimento e contro di lui si appuntarono gli odi specialmente dei Neri che videro, sotto il nuovo priorato, fare ritorno in patria i capi della fazione bianca, sotto il pretesto che a Serrezzana, luogo di malaria, alcuni dei confinati erano stati colpiti dalle febbri ([1]).

Nel richiamo in patria di questi, Dante non ebbe parte poichè era già scaduto di carica: ma l'esilio da lui decretato ai capi delle fazioni, la opposizione fatta alle domande del Pontefice, la parte preponderante da lui avuta nel governo del Comune, furono altrettante ragioni che gli valsero l'odio dei Neri e di Bonifazio VIII. Tanto che egli in una sua lettera, conservataci da Leonardo Bruni, al suo priorato attribuiva tutte le persecuzioni e le sventure che poi lo afflissero

« Tutti li mali e gli inconvenienti miei dagli infausti comizi del priorato ebber cagione e principio » ([2]).

I Neri si valsero del richiamo in patria dei Bianchi per eccitare il Papa a venire in loro soccorso e « con false informazioni e con la grande quantità dei fiorini mischiata colle false parole » ([3]) aiutati dal Cardinale d'Acquasparta, che ancora serbava risentimento verso i reggitori del Comune per l'accoglienza ostile che in

---

([1]) Guido Cavalcanti fatto ritorno in Firenze, morì del male contratto a Serrezzana. Vedi BRUNI *Vita di Dante*.

([2]) BRUNI. — *Vita di Dante*.

([3]) DINO COMPAGNI. — *La Cronica*. — Volume II.

Firenze aveva avuto, lo persuasero a mandare come suo inviato Carlo di Valois [1] sotto la veste di paciere, ma collo scopo segreto di abbattere la parte bianca.

I più savi dei Bianchi, temendo dalla missione del paciere un pericolo per Firenze, si affrettarono a inviare quattro ambasciatori a Roma per distogliere il Papa dal suo proposito; ma Bonifazio VIII, mentre astutamente intratteneva gli ambasciatori fiorentini e li assicurava di non aveve altra intenzione che la pace di Firenze, già aveva inviato segretamente Carlo verso Firenze coll' ordine di ristabilirvi i Neri e di cacciarne i Bianchi.

A quanto riferiscono i cronisti, anche gli astrologhi del tempo, presagivano, e furono profeti, che la venuta di Carlo avrebbe arrecato gravi danni a Firenze. « Gli intendenti della scienza delle stelle, dice l' Ammirato, per un certo congiungimento fatto fra Marte e Saturno nel segno del Leone che ad Italia si attribuisce, questo solennemente affermavano, tanto più che non mancarono i prodigi del cielo: perciocchè una grandissima stella di verso ponente che si traeva grandi raggi di fumo dietro, teneva turbate le menti degli uomini come se Carlo, il quale di verso ponente veniva, fosse per quella stella designato, la cui venuta avesse ad avvam-

---

[1] Carlo di Valois Senzaterra, figlio di Filippo III re di Francia e fratello di Filippo IV. Di lui fu detto che venne a Firenze per portarvi la pace e la lasciò in guerra: che andato in Sicilia per farvi la guerra, ne riportò una pace vergognosa. Vedi VILLANI. *Istorie. IX.*

pare e far qualche gran movimento sopra una provincia d' Italia ([1]) ».

Ed anche il Compagni parla d'una « croce vermiglia vedutasi sopra il palazzo dei Priori : » ([2]) ma nonostante questi « prodigi del cielo » e le solenni affermazioni degli intendenti della scienza delle stelle, i fiorentini furono anche questa volta ciechi, come portava la loro fama, e non videro il pericolo che loro sovrastava.

I Priori infatti vollero che il Consiglio generale delle Arti fosse sentito e deliberasse se e come dovesse essere accolto Carlo di Valois. Ed i consoli delle arti o fidandosi della parola del Pontefice, o per non inasprirne maggiormente l' animo, o per amore di novità, o per debolezza, risposero a grande maggioranza di accogliere e di onorare l'inviato papale in Firenze. La sola arte dei fornai si oppose, rispondendo « che non dovea nè riceversi nè onorarsi perché veniva per distruggere la città ([3]) ».

Carlo entrò in Firenze nel 1 novembre 1301 e dai cittadini fu molto onorato con palio ed armeggiatori, ([4]) Insieme con lui, fecero ritorno alcuni esiliati, senza che si osasse opporsi al loro ingresso, per non dispiacere al signore. Giunse pure con lui, da Siena,

---

([1]) AMMIRATI. — *Storie fiorentine.* — Libro IV. Tom. II pag. 71.

([2]) DINO COMPAGNI. — *Cronica.* — Libro II. Anche DANTE nel *Convito* ricorda una grande quantità di vapori seguaci della stella di Marte che apparvero sull' orizzonte in forma di croce, in quel torno di tempo.

([3]) DINO COMPAGNI. — *Cronica.* — Libro II.

([4]) COMPAGNI. *Ibidem*

tal Messer Cante Gabrielli da Gubbio con molti cavalieri senesi. [1]

Il paciere giurò di mantenere gli ordinamenti di Firenze ed ottenuto dai magistrati cittadini il potere, fece subito armare, con prudente cautela, i suoi seguaci per dominare in ogni caso la città.

Non appena che Corso Donati i Tornaquinci e gli altri fuorusciti seppero che Carlo era padrone della città, secondo le intelligenze prese, improvvisamente irruppero con molti armati in Firenze, e forzate le carceri e liberati i detenuti per aver maggior numero di seguaci, si trincerarono nelle loro case. Il Podestà ed i Priori, di fronte a questa invasione, inutilmente si rivolgevano a Carlo perchè volesse espellere da Firenze Corso Donati e gli altri fuorusciti, ma Carlo prometteva, tergiversava, e senza decidersi ad agire, lasciava che frattanto i Neri divenissero colla violenza padroni della città e incominciassero a fare liberamente le loro vendette. Anzi dopo aver attirato in suo potere con insidia i capi di parte bianca li ritenne prigionieri « come uomini micidiali [2] ».

I Neri inorgogliti dal buon successo, sicuri della impunità, fidenti nelle proprie forze e nella complicità di Carlo, si dettero a saccheggiare le case degli avversari, a incendiare, a rubare le loro sostanze a taglieggiarli negli averi, e continuarono per sei giorni, « chè così era stato ordinato [3] ».

---

(1) Compagni, *Ibid.*
(2) Compagni, *Ibid.*
(3) Compagni, *Ibid.*

« Si procedette, narra l' Ammirato, agli omicidi ed alle rapine non altrimenti che se nella città fossero entrati i nemici, salvo che le case de' Neri e dei loro partigiani erano riserbate. Cominciossi dunque ad uccidere e ferire quanti si trovavano di parte Bianca e a manomettere i fondachi e botteghe di tutti coloro di quella fazione. Nè s' udivano altro che gridi e lamenti e strepito grandissimo delle porte che si rompevano e le robe con tante fatiche guadagnate sulle spalle degli ingordi masnadieri di quà e di là vedevano trafugarsi (1) ».

I Bianchi temendo della vita si erano salvati colla fuga o nascosti nelle case di amici. « D' altronde, il combattere, nota malinconicamente Dino Compagni, non era utile perchè gli avversari erano pieni di speranza. Iddio gli favoreggiava, il Papa gli aiutava, Messer Carlo avean per campione, i nemici non temevano ».

Terminato il saccheggio, cacciati e dispersi i Bianchi furono eletti i nuovi Priori tutti di parte nera, bene accetti a Carlo « pessimi popolani potenti nella loro parte » (2) e nel novembre del 1301 fu nominato podestà Messer Cante Gabrielli da Gubbio, docile strumento di Carlo e della fazione Nera.

---

(1) AMMIRATI. — *Le Istorie fiorentine.* — Libro IV. Tomo II pag. 80,

(2) DINO COMPAGNI. — *La Cronica.* Libro II.

CAPO II.

I processi contro i Bianchi — Legge eccezionale

PROCESSI INIZIATI DA CARLO DI VALOIS. — ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA. — SINDACATO DEI MAGISTRATI. — LEGGE ECCEZIONALE.

Pacificata in cotal modo Firenze, incominciarono le vendette legali contro i Bianchi. Quelli che non si erano potuti colpire nella persona o negli averi nei sei giorni destinati al saccheggio, si colpivano ora più meditatamente nella persona e nei loro beni col rigor della legge, con condanne e pene a loro in precedenza assegnate. Era insomma la vendetta legale che subentrava a quella violenta e tumultuaria: la condanna del giudice sostituiva il colpo di spada non dato: la confisca sostituiva il saccheggio non compiuto. Il giudice si faceva esecutore delle vendette dei Neri colle sue sentenze, anche esse conseguenza legale della vittoria della fazione.

Carlo di Valois « signore di grande e disordinata spesa » aveva già avuto dal Comune di Firenze pel soldo dei suoi cavalieri 70,000 fiorini ed avea ricevuto a Siena altri 24,000 fiorini per affrettare la sua venuta a Firenze ([1]). Nonostante la somministrazione di tali

---

([1]) Vedi DINO COMPAGNI. — *La Cronica.* — Lib. II.

ingenti somme egli si trovava in istrettezze finanziarie e si era rivolto al Papa perchè lo sovvenisse. Ma Bonifazio VIII che era ben lontano dall' idea di sopportare lui le spese della pacificazione di Firenze, avea per tutta risposta, replicato a Carlo di Valois che « l' aveva messo nella fonte dell' oro » ([1]).

Carlo di Valois capì il gergo e comprese il da farsi.

Per mezzo del fido Podestà iniziò processi contro i cittadini più ricchi di parte bianca che ancora si trovavano in città e « contro i fuorusciti che venivano condannati nell' avere e nella persona, dice il Compagni, e i beni confiscava in comune ed egli finì tutto ciò che gli avea applicato sotto il titolo di paciere » ([2]). I processi ordinati da Carlo, nei cinque mesi nei quali tenne l' ufficio di paciere colpirono più di seicento cittadini « i quali andarono stentando per lo mondo chi qua chi là » ([3]), mentre i loro beni venivano confiscati nominalmente a favore dell' erario fiorentino, ma in realtà a intero vantaggio e profitto del paciere e dei compiacenti giudici.

Il Compagni ci narra i particolari di alcuni di questi processi. « E cominciò — dice egli — a voler trarre danari dai cittadini: fece richiedere i priori vecchi i quali tanto avea magnificati e invitati a mangiare e a cui avea promesso per sua fede e per sue lettere bollate di non abbattere gli onori della città e di non offendere le leggi municipali. Volea da loro

---

([1]) D. COMPAGNI.

([2]) Vedi COMPAGNI. — Libro II in fine.

([3]) *Idem.*

trarre denari, opponendo che gli aveano vietato il passo e preso l'ufficio del paciere e offeso Parte Guelfa, e a Poggibonsi aveano cominciato a far bastia contro all' onore del Re di Francia. E così gli perseguitava per trarre denari. E Baldo Ridolfi de' nuovi priori, era mezzano e diceva: Vogliate piuttosto dargli de' vostri denari che andare presi in Puglia. Non ne diedono alcuno perchè tanto crebbe il biasimo per la città che li lasciò stare ».

Ma il biasimo della città non valse sempre a scongiurare le taglie che il paciere imponeva.

Lo stesso storico ci narra che Carlo di Valois fece arrestare un popolano a nome Rinuccio e gli impose la taglia di 4000 fiorini, minacciandolo in caso di mancato pagamento, di mandarlo prigioniero in Puglia, e solo « per le preghiere dei suoi amici lo lasciò per fiorini 800, e per simil modo ritrasse molti denari ».

« Molte persone — narra Dino Compagni — furono accusate e convenia loro confessare aveano fatto congiura che non l' aveano fatta e erano condannati in fiorini mille per uno: e chi non si difendea era accusato e per contumace era condannato nell' avere e nella persona e chi ubbidiva pagava. E di poi accusate di nuove colpe eran cacciate di Firenze senza pietà.... ».

Come se ciò non bastasse « cacciarono, prosegue la cronica del Compagni, molti cittadini e fecionli ribelli e sbandaggiarono nell' avere e nella persona: molte magioni guastarono: e molti ne puniano, secondo che tra loro era stato ordinato o scritto. Niuno ne campò che non fosse punito. Non valea parentela nè amistà: nè pena si potea minuire, nè cam-

biare a coloro a cui determinate erano... Molti ne mandarono in esilio di lunge sessanta miglia dalla città: molti gravi pesi imposono e molte imposte e molti denari tolson loro ».

La esattezza di queste narrazioni della cronica del Compagni ci è dolorosamente provata dal libro del « Chiodo » nel quale sono per ordine di tempo indicate le sentenze di condanne irrogate dal Podestà contro i Bianchi (1).

Dante che era stato fra i maggiori di parte bianca, e che durante il suo priorato si era attirato l'odio dei Neri e di Bonifazio VIII, coll'esilio decretato ai primi e coll'opposizione fatta alle domande del secondo, era anche egli una vittima designata alla vendetta dei Neri ed era già condannato prima d'essere accusato e giudicato.

Gli Ordinamenti di giustizia di Giano della Bella, disponevano che ogni magistrato che scadesse di carica dovesse render conto della propria gestione o all'Esecutore di giustizia, o al Podestà o ai nuovi Priori a seconda della qualità della carica da esso tenuta. Questi magistrati assistiti da alcuni cittadini di parte popolare e guelfa doveano sindacare il di lui operato nel termine e nei modi negli Ordinamenti indicati. Quanto ai Priori essi doveano comparire personalmente innanzi al Gonfaloniere ed ai loro successori i quali, assistiti da cittadini eletti a sorte, doveano sindacare

---

(1) Questo libro che si conserva nell'Archivio di Stato di Firenze è stato pubblicato in parte da ISIDORO DEL LUNGO nell'*Esilio di Dante*.

ciò che era stato da essi fatto od omesso nella carica; ricercare se fossero state commesse falsità, baratterie od altri reati e pronunziare in un breve termine sentenza di condanna ove fossero apparsi colpevoli: od assolverli se la gestione e la carica erano state tenute con regolarità ed onestà (1).

Dante e gli altri Priori già avevano reso conto del loro governo non appena scaduti di carica e già avevan riportato assoluzione dai sindaci competenti (2).

Da questo lato, la condotta di Dante non poteva fornire pretesto ad una imputazione, dappoichè il suo operato era stato già giudicato ed approvato. E tanto per diritto comune quanto pel diritto statutario valeva il principio che non si potesse rinnovare il giudizio nel quale era intervenuta una sentenza di assoluzione. Ma a Dante e agli altri priori di parte bianca era stata « determinata la sua pena secondo che fra i Neri « era ordinato e scritto » e l' ostacolo d' indole giuridica, derivante dal giudizio già fatto, e dall' assoluzione riportata, dovea superarsi, per poter dare alla condanna giudiziaria la parvenza della legalità. Ed i Neri, così ci narra Leonardo Bruni (3), sorpassarono

---

(1) *Ordin. iust.* — *Rubr.* VIII. X, XI, XII.

(2) Un esempio di tali sentenze di assoluzione ci é riferito dal DEL LUNGO in « DINO COMPAGNI », vol. II. appendice.

(3) LEON. BRUNI. — *Vita di Dante.* — La testimonianza del Bruni circa la legge d' eccezione promulgata dai Neri è pienamente attendibile sia per la carica che durante la sua vita (1369 † 1444) ricoprì di segretario della Repubblica fiorentina, che gli permise di vedere il testo di tal legge ormai andato perduto, sia per la natura stessa delle imputazioni portate contro i magistrati di parte bianca, e pel tempo a cui esse si riferiscono.

tale ostacolo con una legge d' eccezione. « Legge fecero iniqua e perversa la quale si guardava indietro che il Podestà di Firenze potesse e dovesse conoscere i falli commessi per l' addietro nel priorato ». Così il Bruni. [1] Con tale legge alla quale contro ogni regola di equità ed ogni principio di diritto anche allora riconosciuto [2] si dava valore retroattivo, si potevano colpire legalmente i capi della fazione bianca per quello che i Neri ritenevano che a danno della loro parte avessero commesso. E per evitare o che un senso di equità, o il timore del precedente che sanzionavano, trattenesse i Priori che per gli Ordinamenti di giustizia erano competenti a conoscere dei reati commessi dai predecessori, dal colpire persone che già avean reso conto del loro operato ed erano già state assolute, i Neri sostituirono ad essi come giudice il Podestà, Messer Cante Gabbrielli da Gubbio sull' animo del quale, scrupoli di siffatto genere non era a temere facessero presa, se non pel profitto che ritraeva dalle confische, almeno per la gratitudine che doveva a quelli che lo aveano elevato alla potesteria.

---

(1) Vedi anche MISSIRINI. *Vita di Dante*. Capo XXII.

(2) Vedi ALBERICO da ROSATE († 1354). — *De statutis*. — Libro I *quaestio* 70 e libro I *quaestio* 8.

CAPO III.

Il giudice ed i suoi poteri.

L' ARBITRIO DEL GIUDICE NEI GIUDIZI PENALI MEDIEVALI — PROCEDIMENTO A QUERELA DI PARTE. — PROCEDIMENTO INQUISITORIO. — ARBITRIO DEL GIUDICE NELLA APPLICAZIONE DELLE PENE.

Al Podestà, al Capitano del popolo ed all' Esecutore di giustizia era affidata dagli Ordinamenti di Giano della Bella e dagli Statuti fiorentini l' amministrazione della giustizia. E più che affidata era ad essi abbandonata, giacchè le leggi di Firenze concedevano al Podestà, ed al Capitano, come del resto gli statuti di molte altre città italiane in quel tempo, *plenum arbitrium in cognoscendo, procedendo et puniendo ;* ossia davano ad essi pieno potere sia per l' accusa, sia pel giudizio sia per la pena [1]

Alla procedura *per accusationem* si era lentamente andata sostituendo nel 300 la procedura *per inquisitionem* specialmente per l' influsso del diritto canonico. E mentre prima il procedimento inquisitorio era l' eccezione, e il procedimento a querela di parte o accusatorio era la regola per la massima parte dei reati, già nel 1300

---

[1] Vedi *Stat. flor.* del 1415, che ripetono gli statuti anteriori, al libro III. Rubr. I: vedi *Ordin.* I, rubr. IV.

il procedimento di ufficio era andatosi allargando ed era assai frequentemente applicato.

Gli antichi giuristi, fra i quali Dino, Bartolo, e i glossatori ponevano il principio che il procedimento d' ufficio non era permesso se non in pochi casi; quando cioè il reato fosse denunziato da un pubblico ufficiale *(propter officialis denunciationem)*; quando nell'istruttoria di un processo, incidentalmente venisse a cognizione del giudice l' avvenuto misfatto *(propter incidentem cognitionem)*; quando il delitto fosse commesso alla presenza del giudice *(propter magnam offensam coram iudice)*: e quando si trattasse di reato gravissimo (*propter immensum crimen)*, nel quale ultimo caso il giudice poteva anche trasgredire le leggi ([1]).

Tali regole insegnate da Bartolo, e dai glossatori erano modificate dagli Statuti ([2]) i quali, concedendo al giudice arbitrio nella cognizione dei reati allargavano i suoi poteri in fatto di procedimento d' ufficio, e dalla interpretazione estensiva che veniva data alle leggi relative a questa materia ([3]). Anzi i magistrati ad evitare

---

([1]) Vedi oltre la Glossa, e DINO alla legge 1 § 5. Ad legem Iuliam de adult Dg. XLVIII, sopratutto BARTOLO (1314 † 1357) nel commento alla predetta legge « Si publico ». *Communis doctrina glossae est quod regulariter de crimine non potest inquiri* e seguono le eccezioni da noi ricordate. ANGELO DE GAMBILIONIBUS di Arezzo sebbene assai posteriore († 1450) ripete le stesse regole nel *De Malef.* Ed Ven. 1584, p. 45 n. 12.

([2]) BARTOLO l. c. afferma appunto, secondo molti statuti municipali che il giudice può procedere « indistincte » quantunque abbia anche per diritto comune « inquirendo magis largas habenas quam credatis. »

([3]) Vedi PERTILE Storia del Dir. Vol. V.

l' eccezione d' improcedibilità, solevano nell'assumere il loro ufficio, secondo gli insegnamenti del Gandino e del Belvisio, promulgare un bando generale col quale rendevano noto che avrebbero proceduto contro i rei di qualsivoglia delitto, e contro le persone di cattiva fama che avesser commesso azioni vietate dagli Statuti (1). E dato tale bando, il giudice poteva procedere, *propter precedentem generalem inquisitionem* ossia in forza della eccezione alla regola della improcedibilità sopra ricordata, alla cognizione dei reati compresi nella formula generale del bando, anche in difetto di querela di parte.

Gli Statuti fiorentini, come pure quelli bolognesi permettevano al giudice di procedere d' ufficio e solo imponevano l' obbligo di sentire in precedenza la parte lesa, se intendeva querelarsi, nel qual caso il giudice procedeva *per accusationem*. Ove il danneggiato non intendesse agire, il giudice allora, in forza del suo arbitrio *in inquirendo*, poteva procedere d' ufficio (2).

I giuristi disputavano sulla portata e sulla estensione dell' arbitrio del giudice e cercavano di porre delle restrizioni ai poteri troppo larghi concessi dagli Statuti, affermando il principio che per regola l' arbitrio del giudice dovesse restringersi alla cognizione dei più lievi delitti, e per quanto concerneva le pene, alla applicazione di quelle del diritto comune

---

(1) Vedi ANGELO DE GAMB. *de Malef,* pag. 6, n. 27. Ediz. cit. dove è riferita pure l' opinione di Belvisio († 1335) e di Gandino (1299).

(2) Tali norme si ripetono anche negli Stat. flor. del 1415. Libro III. Rub. I e II.

ed entro i limiti fissati dal diritto romano. Ma riconoscevano che quando gli Statuti concedevano il *plenum arbitrium,* consistente nella facoltà di inquisire, procedere, sottoporre a tortura, punire, bandire, e condannare, allora il potere del magistrato era illimitato [1] tanto per l' accusa, quanto per la cognizione del reato, quanto per la pena.

Per quanto atteneva al procedimento poi, è da notare che molti Statuti, fra i quali quelli fiorentini [2] disponevano che quando constava legalmente del reato, e vedremo quali prove fossero sufficienti, l' omissione di alcuna formalità non induceva la nullità del procedimento.

Le pene erano, nella maggior parte dei casi, rilasciate alla volontà del magistrato, senza che la legge cercasse di stabilire regole per la loro applicazione o per determinarne la misura, o per limitare in qualche modo i poteri del giudice.

In ciò gli statuti segnavano un regresso di fronte alla legislazione barbarica; regresso dovuto all' influenza esercitata dalla cognizione allora diffusasi dei *libri terribiles* del Digesto, secondo i quali per un gran numero di delitti *straordinari* la pena era rimessa al magistrato, [3] e dovuto anche alla relativa povertà delle norme dettate dalla legge scritta pei reati e per la va-

---

(1) ALBER DA ROSATE († 1354) *De statutis* libro II, quaestio 32 BARTOLO e GUIDO DA SUZZARA († 1292) alla legge 7 Dig. *de leg. pompeia* XLVIII, 9.

(2) *Stat. flor.* 1415. libro III, rubr. XVIII.

(3) Vedi ad esempio L 5 *de extraord.* Dig. XLVII. 11: L 2 § 4 e L 7 § 3 *Ad legem iuliam* Dig. XLVIII, 13, e L. 1 § 3 *De poenis* Dig. XLVIII, 15.

lutazione della responsabilità dei rei. Mentre infatti le leggi barbariche, sebbene incomplete, minutamente stabilivano per ogni singolo reato pene speciali, ed imponevano al giudice di applicare rigorosamente la legge, vietandogli di giudicare a suo arbitrio, [1] tanto che un capitolare di Carlo Magno ingiungeva ai Conti lo studio delle leggi per evitare ingiustizie [2] ed il decreto di Tassilone faceva obbligo al magistrato di portar sempre seco il libro della legge per poter profferire sentenze secondo giustizia, [3] gli Statuti invece abbandonavano l' imputato all' arbitrio del giudice, e quanto alla pena, sostituivano al precetto della legge, il volere del magistrato. In alcune città infatti [4] il Podestà assumendo l' ufficio dichiarava « *in criminalibus non sum adstrictus iudicare secundum leges sed meo arbitrio definire possum* » [5]. Ed i glossatori e gli Statuti collo stabilire la regola che nei reati più gravi, in *atrocioribus*, poteva il Podestà legalmente trasgredire la legge, pronunziando perfino condanna capitale, allargavano pericolosamente i poteri del magistrato. Vero è che da alcune leggi comunali erano stabilite pene speciali per dati reati, ed era scritta

---

(1) Cap. car. 802, I. n. 26: vedi anche Capit. libro VI n. 290 e libro V., n. 260.

(2) Cap. car. 803, V. 19. *Comites sciant leges ut ante eos iniuste nemimen iudicare possit, vel ipsam legem mutare.*

(3) Lex Baiuvariorum (decreto di Tassilone). Tit. II, capo XV. n. 2.

(4) Vedi PERTILE. Op. cit. V, 193.

(5) *Stat. Verona* 1228, cap. 83. 82. *Stat. Alessandria* 1297, II, 23 ANGELO DE GAMB. *De Mal.* 45. PERTITE V. 193.

la regola che nel silenzio degli Statuti, il giudice dovesse applicare la pena per analogia [1]; ma tali norme aveano uno scarso valore sia per le diverse sanzioni che nelle varie leggi comunali un medesimo reato aveva, sia perché in moltissimi casi non si concedeva il rimedio dell' appello, [2] sia infine perchè non era vietato al giudice di applicare, anzichè il diritto statutario, il diritto comune.

Dati cosifatti poteri, nel giudice, l' unica garanzia per gli imputati, era l' onestà del giudice. Ma quando questi fosse asservito ad una fazione, o quando nella amministrazione della giustizia fosse guidato da fini disonesti, è facile immaginare quante iniquità si potevano impunemente commettere, e quanti misfatti giudiziari perpetrare all' ombra della legge.

---

(1) Vedi *Stat. flor.* del 1415, libro III. § 5.
(2) *Ord. iust.* rubr. 63.

CAPO IV.

Regole di procedura e di diritto penale statutario.

Citazioni e bandi. — Il giudizio e la prova. — La contumacia. — Presunzioni legali. — La sentenza condizionale. — La sentenza definitiva. — La pena.

Il Podestà assistito dai giudici, col consiglio dei quali pronunziava le sentenze, e da notari che fungevano da cancellieri, amministrava la giustizia in materia penale ed in materia civile.

I giudici della curia del Podestà rappresentavano al tempo stesso la magistratura inquirente e giudicante: essi aveano una competenza a conoscere dei reati, repartita per materia secondo la natura dei reati stessi. Così al tempo di Cante da Gubbio v' era un giudice delegato a inquisire sui reati commessi da pubblici ufficiali nell' esercizio delle loro cariche, e ciò al seguito della legge eccezionale, ed era Paolo da Gubbio: ed altro delegato a conoscere degli altri « malefizi ».

Il procedimento penale era in gran parte disciplinato da un complesso di norme tolte dalle leggi procedurali romane, dalle leggi canoniche e dalle leggi germaniche.

Secondo gli Statuti fiorentini ([1]) il giudizio poteva esser provocato da querela di parte (*denunciatio*) o poteva farsi d' ufficio.

Esso aveva una fase preliminare istruttoria (*inquisitio*) diretta all' accertamento del reato. Se si procedeva *per denunciationem*, il querelante era tenuto a giurare che l'accusa era veritiera e a prestar garanzia a mezzo di fideiussori, di proseguire la causa e di provare la colpa dell' imputato, e ciò colla comminatoria d' una multa della quale garantivano i fideiussori ([2]).

Quando invece si procedeva d' ufficio, il giudice si accertava del reato o in base alla notorietà del fatto o direttamente, assumendo informazioni e interrogando le parti lese.

Esaurita tale indagine preliminare, d' ordine del giudice ([3]) si procedeva alla citazione dell' imputato. Questa veniva eseguita dai messi del Comune, i i quali a spese dell'accusatore o del Comune se si procedeva d' ufficio, dovean ricercare personalmente l' imputato (*requisire*) e consegnare al medesimo una *cedola* contenente il nome del giudice procedente, l' indicazione del reato addebitato e l' invito a presentarsi in un dato periodo di tempo in giudizio per discolparsi. La citazione *per nuncium* doveva ripetersi due volte in giorni diversi.

([1]) *Stat. flor.* 1415 libro III rub. III. *De officio iudicum* nel qual titolo sono trascritte le norme contenute negli statuti del Podestà del 1323 e nelle provvigioni più antiche.

([2]) Vedi anche NELLO DA S. GEMIGNANO. *De bannitis* T. II n. 7 e gli autori da esso ricordati e ABERICO DA ROSATE *De Statut.*

([3]) JACOPO DE ARENA *De bannitis* n. 8.

Se l' imputato risiedeva in altra città o terra, il giudice doveva allora procedere alla citazione *per literas*, forma questa desunta dalla procedura penale romana (1). Egli doveva richiedere l' autorità del luogo ove l' imputato si trovava, perchè venisse a questo trasmessa la citazione (*cedola*) colla quale era fissato il termine a comparire in giudizio, diverso secondo la distanza del luogo e la natura del reato. Se la persona citata o *per nuncium* o *per literas* non si presentava nel termine stabilito, il giudice doveva procedere ad una altra citazione solenne detta *bando*.

La parola *bando* avea nella terminologia procedurale del tempo vari significati. Indicava tanto la citazione bandita da pubblico banditore per ordine del giudice, quanto la pena in esso bando comminata: indicava tanto la prima sentenza profferita dal giudice (*bannum iudicis*) colla quale questi applicava la pena minacciata: quanto la sentenza definitiva. Si usava infine per indicare quel complesso di penalità nelle quali incorrevano le persone condannate ed espulse dalla società che potevano esser impunemente offese ed uccise da chiunque.

Quest' ultima forma di bando detto « *maggiore* » e da alcune leggi germaniche definito come « *privazioni della santità umana* » faceva considerare come fuor della legge e fuorgiudicati quelli che ne erano colpiti (2).

---

(1) Vedi L. 1 § 2 Dig. *De requir reis* XLVIII 17.

(2) Sul significato della parola *bannum* vedi ALBERICO DA ROSATE. (1354) *De stat IV* e vedi NELLO DA S. GEMIGNANO *De bann.* Proemio e P. II n. 3.

La citazione per bando ordinata dal giudice dovea indicare il nome del giudice procedente, quello dell' imputato, la ragione per la quale si bandiva, fissare un termine a comparire, e comminare infine la applicazione di una pena, di solito pecuniaria, pel caso che l'imputato avesse persistito nella sua contumacia [1].

Secondo prescrivevano gli statuti del Podestà [2], il bando veniva letto per le vie della città, ad alta voce, dal banditore a cavallo, premessi gli squilli di tromba, presso la casa dell' imputato, ed almeno in altri otto luoghi più frequentati dei vari sestieri.

Per il sesto di S. Piero dove sorgevano le case di Dante, ne era prescritta la pubblicazione « nel quadrivio di via Ghibellina, nel quadrivio presso la casa dei Peruzzi, e nella piazza del Ponte Rubaconte ». Il banditore era tenuto a fare per iscritto un referto delle avvenute proclamazioni [3].

---

[1] Tutte queste regole sono ripetute negli *Stat. Flor.* del 1415, al libro III, rub. II e rub. XIV e seguenti: vedi *Statuti* del Podestà del 1323.

[2] Stat. del Podestà, I. *De bannitoribus*, pubblicati da DEL LUNGO nell' *Esilio di Dante.*

[3] Un esempio di bando, secondo le leggi venete, identiche alle fiorentine, è il seguente: (Pertile V, n. 332).

Anno domini 1290 die 17 mensis maii. Infrascriptus bannizzatus fuit hac occasione et modo. Dominus Dux facit notum quod Marinus frater de contrata S. Iuliani accusatus fuit quod ipse percusserat Crescentium Centanin de contrata S. Samuelis, de qua percussione dictus Cressentius obiit, et requisitus fuit sed reperiri non potuit. Unde Dominus Dux dedit ei terminum quod usque ad octo dies proxime venturos venire debeat ad excusandum se de dicto homicidio et de hiis quae dicta sunt contra eum

Tali regole relative alla doppia citazione *per nuncium* o *per literas*, ed al bando erano imposte a pena di nullità tanto negli statuti fiorentini quanto in quelli di altre città (¹).

Eseguite tali citazioni, il magistrato poteva procedere alla cognizione della causa.

La prova giudiziaria del reato si otteneva o mediante la confessione o per mezzo di testimoni o in forza della presunzione legale nascente dalla contumacia o dalla fuga dell' imputato.

Se l' imputato si presentava in giudizio, il giudice doveva innanzi tutto fargli prestare giuramento di dire la verità e successivamente interrogarlo sull' accusa portata contro di lui (²).

---

occasione dicti homicidii et si ad dictum terminum non venerit ab inde in antea sit in banno haveris et personae et quicumque eum invenerit de ipso faciat tamquam de bannizzato ». Nella maggior parte dei casi si minacciava solo una multa pecuniaria. Per altri esempi vedi ROLANDINO († 1284). *Ars. not.* Parte III, Capo IX e BONIFACIO VITALINI (1340) *De mal.* § *De citat. not.* § *de probat.*

(¹) Stat. flor. III rubr. III. Gli statuti bolognesi del 1250 (III, 4 e 5), che forse servirono di modello a quelli fiorentini, ripetono le stesse norme. *Nullus ponatur in banno nisi citatus per unum nuncium et inventus: at si non fuerit inventus per duos nuncios et postea alia die fuerit clamatus per contratam vel terram in qua habitat... si non reperiatur ubi habitat praeconia voce quod si quis vult defendere illum certa die debeat venire ad defensionem illius et si non venerit aliquis ad defensionem eius die statuto, sequente die actore vel accusatore instante, ponatur in banno et in bannitis pro maleficiis nuncius faciat dictam clamationem in presentia duorum testium de illa contrata.* Vedi ROLANDINO P. III. Capo IX,

(²) Ved. *Stat. flor.* del 1415 Libro III. rub. II. VITALINI (1340) *De Mal.* § *De Comp.* e § *De probat.*

L' interrogatorio si faceva in pubblica udienza e le risposte, a cura del notaio che fungeva da cancelliere, venivano trascritte. Non confessando l' imputato, nei casi nei quali gli Statuti permettevano la tortura, il giudice dopo aver contestata l'imputazione, assegnava all' accusato un giorno di tempo almeno per rispondere. Decorso questo, l' imputato era sottoposto alla tortura, presente un notaro della curia del Podestà che doveva *sine intervallo scribere responsionem talis qui sic subiiceretur tormentis.* Così gli Statuti fiorentini del 1415.

Per la prova del reato « *per pubblica fama* » bastavano due testimoni che affermassero la verità della imputazione. Nei reati commessi a danno di popolari, bastava anche un sol testimone, quando si procedesse contro un magnate ([1]).

Se l' imputato, nonostante la citazione *per nuncium* e la sua rinnovazione e nonostante il bando, non compariva e non era giustificata la sua assenza da nessuno dei presenti per una presunzione assoluta, (*iuris et de iure*) la di lui contumacia si considerava come confessione del delitto imputato. Questo principio vigeva per la quasi totalità degli statuti medievali. Gli Statuti di Firenze dicono « *si vero aliquis denunciatus, notificatus vel accusatus, vel contra quem ex officio procederetur fuerit requisitus... et propter eius contumaciam exbannitus non comparuerit ante tempus condannationis, possit et debeat tamquam de maleficio constaret, condannari et quod habeatur pro confesso et*

([1]) Vedi DINO COMPAGNI. Vol. II: SALVEMINI. *Magn. e pop.* Capo III *Dir. pen.*

convicto. Tale presunzione che, come dicemmo, era un principio comune di diritto probatorio penale, veniva dagli Statuti e dai giuristi tutti indistintamente, quali Bartolo, Andrea da Pisa, Gandino, Guido da Suzzara, riconosciuta come una prova piena ed assoluta del reato, sufficiente per poter profferire una sentenza di condanna. [1] Bartolo [2], a questo proposito, rilevando come cotale presunzione non fosse ammessa dal diritto romano, soggiunge che « secondo gli Statuti d' Italia in forza della sola contumacia si ha per confesso l' imputato e ciò costituisce prova legittima ». E tale era la forza di questa presunzione che seriamente si disputava se il giudice, a cui apparisca manifesta l' innocenza del contumace, abbia facoltà di assolverlo, nonostante la presunzione di confessione nascente dalla contumacia. Se il giudice vede vivo, si domanda Bartolo [3], quegli per la cui uccisione procede, può, nonostante che abbia, a forma degli

---

[1] Gli Stat. di Milano del 1308 dicono « *si post illos 8 dies per requestam vel terminum in banno steterit, habeatur pro confesso et convicto* ». Vedi Breve di Pisa del 1286. Libro III, vol. 68. Stat. Vicentini del 1317, vol. III: Stat. di Pistoia Libro V. rub. VI: di Finale del 1408, capo LXXX. Per la dottrina vedi ANGELO DE GAMBIL. *De Mal.* pag. 200 n. 12 (ediz. cit. che richiama i procedenti autori. Tale presunzione ebbe vigore fino a tutto il secolo XVIII. In materia civile e in tema d' interrogatorio, sebbene senza il carattere di prova assoluta, vige tuttora (art. 218 c. p. c.).

[2] BARTOLO alla L. 5 Dig. *De requir reis* XLVIII, 19.

[3] BARTOLO *ibidem*. Ved. NELLO DA S. GEMIGNANO. *De bann.* T. I. P. III che ricorda numerosi autori: e similmente ANG. de GAMB. op. ed cit. pag, 201, n. 39.

statuti, la prova legittima per presunzione del reato, assolvere il contumace? In simile caso, risponde Bartolo, sebbene non manchi l'insegnamento contrario, il giudice può assolvere perchè risulta che il delitto pel quale si procede, nella sua materialità non venne com messo e deve « prevalere la verità di fronte ad una presunta confessione ». Ma se consta al giudice, prosegue, che il reato è stato commesso e sebbene il giudice sappia che l'imputato possa eccepire per esempio la legittima difesa, l'avvenuta prescrizione, deve, nonostante ciò, in forza della presunzione di confessione condannarlo « perchè le eccezioni, che può far valere l'imputato, non escludono l'esistenza del reato ».

Nei giudizi contro gli imputati presenti il magistrato, nel termine fissato dagli Statuti, pronunziava una sentenza definitiva di assoluzione o di condanna.

Se colla sentenza infliggeva una pena corporale questa veniva immediatamente eseguita: se pecuniaria, era dato un termine nella sentenza al condannato per soddisfarla. Decorso questo termine, ove non l'avesse soddisfatta, il giudice pronunziava una seconda sentenza che commutava la pena pecuniaria in pena afflittiva.

Nei procedimenti contumaciali vigevano regole diverse.

Per la procedura penale romana, se l'imputato citato non si presentava in giudizio, i di lui beni venivano *adnotata in fiscum*. Questa sentenza di annotazione dei beni che nulla statuiva circa il reato commesso, non era definitiva, e se entro un anno l'imputato

compariva a discolparsi, ricuperava i propri beni: in caso diverso li perdeva. (1).

Nella procedura barbarica quasi similmente si stabiliva la confisca dei beni del contumace (2).

Le leggi imperiali invece stabilivano che l'imputato contumace, se entro un anno ed un giorno, non fosse venuto a scolparsi, incorresse nel « bando maggiore » e al seguito di ciò i suoi beni fossero confiscati ed egli si considerasse fuor della legge.

Enrico II in una costituzione del 1230 dice: *in qua* (contumacia) *si per annum et diem permanserit exlex indicabitur.* Una costituzione sicula: *si quis infra annum coram magistro indiciario minime comparuerit, per bannitatem foriudicari debebit* (3). Federico II stabiliva « *qui per annum et diem in proscriptionem Imperatoris perstiterit per sententiam nostram enrelos et rethos pronuntiaretur* » (4).

Dalla fusione di questi due sistemi, il romano ed il germanico, nacque la procedura mista degli Statuti comunali.

Allorchè l'imputato, citato due volte *per nuncium* restava assente, dovea procedersi alla citazione per *bannum,* e da questo momento incominciava la sua contumacia. Decorso il termine fissato dal bando, si poteva procedere alla cognizione della causa, ed avuta

---

(1) Vedi LANDUCCI St. del dir. rom. L. 1. Dig. *De req. reis* XLVIII 17; L. 5, Dig. *De poenis* XLVIII, 19; Cod. *De req. reis* IX, 40.

(2) Legge long. Lud p. 19, capit. 817. Legge 12.

(3) Cost. Sic. II, 3.

(4) Vedi PERTILE V, § 193 op. cit.

per la presunzione di legge già ricordata, la prova legale del reato, come per confessione, il giudice pronunziava una prima sentenza detta pure essa « *bando* » o bando del giudice, od anche sentenza condizionale, colla quale applicava al contumace la pena comminata dal pubblico banditore nel suo « *bando* » e questa per la disobbedienza dell' imputato a presentarsi in giudizio e per la sua contumacia. Irrogava poi altra pena a suo arbitrio pel reato del quale già aveva la prova giudiziaria per la presunzione di confessione; stabiliva poi un termine per l' esecuzione della pena, o pel pagamento della multa, minacciando l'applicazione anche di altra pena pel caso di ritardato pagamento.

Questa prima sentenza del magistrato, veniva equiparata ad una multa, e veniva denominata con frasario romano e germanico al tempo stesso « *adnotatio bonorum et banni* (1). »

Era principio di dottrina che tale sentenza non potesse esser mai capitale se ciò non fosse permesso dagli Statuti o non si trattasse di gravissimi reati (2).

Questo bando del giudice aveva per conseguenza il sequestro dei beni dell' imputato contumace; ma non era definitivo quanto alle pene che applicava e ciò nel senso che le pene stabilite pel reato commesso e per la contumacia, erano irrogate alla condizione che venissero soddisfatte entro il termine fissato dal giudice.

---

(1) ANG. DE GAMB. dice *bannum quod fit propter contumaciani et inobedientiam aequiparatur multae*. Vedi NELLO DA S. GEMIGNANO *de bann.* T. 1. P. III. B.

(2) BARTOLÒ ad l. 1 Dig. *De req. reis*. XLVIII. 17.

Se l'imputato provvedeva in tempo al pagamento, le pene non potevano essere aumentate ed il giudizio era terminato. In caso diverso il giudice poteva aumentarle nella sentenza definitiva.

È da notare che il contumace che comparisse in giudizio, dopo che il giudice aveva profferito il suo bando, non otteneva l'annullamento delle condanne in esso contenute, poichè, dice Bartolo [1] « il contumace bandito si ha per confesso e non può essere più sentito nelle sue discolpe e non vi è più d'uopo di processo ma solo si deve eseguire la condanna ». Comparendo dunque il contumace, dopo la prolazione del bando del giudice, ricuperava i propri beni ed evitava la commutazione della pena pecuniaria in afflittiva, e l'aggravamento pel ritardo frapposto ad eseguire gli ordini del giudice: ma doveva soddisfare la pene applicate nella prima sentenza [2].

Ove però il giudice si fosse nella prima sentenza limitato ad applicare la pena contenuta nel bando del pubblico banditore, in tal caso il reo poteva discolparsi circa il reato sul quale il giudice non si era pronunziato. Questo soverchio rigore procedurale andò suc-

---

[1] BARTOLÒ alla legge 21. Dig. *de req. reis* XLVIII, 19, ALBERICO DA ROSATE. *De stat.* T. IV q. 54, n. 2, 3. Vedi Stat. di Brescia 1288.

[2] Secondo gli Statuti di Bologna il contumace era colpito per sentenza del magistrato col bando maggiore. Per liberarsi da questo doveva soddisfare una multa fissata a volta a volta dal giudice ed otteneva che il suo nome fosse cancellato dai libri dei banditi. Dopo di che, purgata la contumacia, il giudice pronunziava sul reato. ROLANDINO op. cit. III. Capo IX.

cessivamente mitigandosi e già Baldo ammette che il contumace possa, nonostante la prima sentenza di condanna, discolparsi.

Pronunziata la prima sentenza, letta e pubblicata secondo le forme prescritte dai vari Statuti, se il giudice aveva preveduto in questa tutti i casi che potevano verificarsi e cioè comminata la pena definitiva, ove quella contenuta nella sua sentenza sia per la incorsa contumacia, sia per il reato non fosse soddisfatta, ed allora per la decorrenza stessa del termine, la prima sentenza diventava definitiva, senza bisogno di ulteriori pronunzie.

Ove questi casi non fossero stati contemplati, decorso inutilmente il termine stabilito nel bando del giudice per il soddisfacimento della pena, questi profferiva, talvolta ripetendo la citazione per bando agli imputati contumaci, una seconda e definitiva sentenza. Secondo il principio che « *qui non potest luere poenam in aere, luat in corpore* » il giudice trasformava la primitiva pena pecuniaria in pena afflittiva e se la pena precedentemente irrogata non soddisfatta era pure essa afflittiva, o afflittiva e pecuniaria al tempo stesso, la commutava in altra più grave. I criteri della commutazione della pena erano di solito rimessi all' arbitrio del giudice. Alcuni Statuti però stabilivano delle norme precise.

Nei reati più gravi, alle pene pecuniarie applicate e insoddisfatte, il giudice sostituiva l'amputazione d'un piede o d' una mano, o la condanna capitale, o il bando maggiore. Nei reati più lievi, di solito, l'esilio. Anche in questa seconda sentenza definitiva di commutazione di pena, i giuristi insegnavano che l'imputato doveva esser punito non tanto pel reato com-

messo, quanto anche per la disobbedienza agli ordini del magistrato, per non aver soddisfatta nel tempo fissatogli la pena contenuta nella prima sentenza, quanto ancora per essersi mantenuto contumace.

La pena, come abbiamo già veduto, era rimessa all'arbitrio del giudice. Vigeva però il principio che, quando gli Statuti comminassero la pena pecuniaria o l'afflittiva, il giudice doveva nella prima sentenza applicare la prima, salvo a convertirla in afflittiva ed aggravarla nella seconda sentenza, qualora non fosse soddisfatta nel termine (1). Alcune leggi fissavano anche la misura dell' aumento della pena pecuniaria, pel ritardo al pagamento, in un quarto, mentre altre si rimettevano all'arbitrio del magistrato. É però da notare, che secondo gli insegnamenti dei trattatisti, applicata una pena pecuniaria, non era lecito al giudice di costringere coattivamente il condannato a sodisfarla, espropriandogli i beni, perchè durante il periodo di tempo concessogli, era in facoltà del reo di scegliere fra le due pene: di pagare cioè la multa o di subire invece la pena afflittiva condizionalmente applicatagli nella prima sentenza del giudice. Decorso poi tal tempo, la pena era di diritto trasfusa e commutata in afflittiva (2).

Nella definitiva sentenza di commutazione di pena il giudice avea facoltà di aggravarla specialmente quando si trattava di reato rimesso al suo arbitrio. Ciò

---

(1) Ang de Gamb p. 243 n. 18 ed cit e vedi ivi gli autori citati.

(2) Bartolo alla L. 52 § 7. Dig. *Pro socio* XVII. 2.

non tanto perchè non era stabilito un rapporto fisso tra la pena pecuniaria e l'afflittiva, quanto anche perchè il giudice poteva punire nei condannati la disobbedienza ai suoi ordini.

Giacchè nella legislazione medievale la contumacia nei giudizi penali, come disobbedienza all'autorità, era considerata come vero delitto.

Alberico da Rosate ([1]) ne tratta distinguendo varî casi. « La contumacia come quella che consiste nel non obbedire alle ingiunzioni della autorità, e la negazione della giurisdizione del giudice ed è perciò un maleficio: poichè, secondo l'etimologia della parola, non v'è dubbio che male faccia colui che non obbedisce al precetto del magistrato. È vero che in contrario può dirsi che la contumacia non è annoverata fra i delitti e che in essa manca il vero dolo o tutt'al più questo è soltanto presunto: ma occorre aver presenti i vari casi e considerare volta per volta gli effetti delle varie contumacie. Nelle cause criminali quando viene commesso qualche delitto, il fatto della contumacia è colpevole e perciò deve infliggersi una multa che va a vantaggio del fisco. » A questi sofismi si dava poi il suggello dell'autorità delle leggi romane e ricordando l'opinione dei glossatori, ([2]) si ripeteva che la multa per la contumacia rappresentava la difesa fatta dal giudice della propria giurisdizione.

Al contumace adunque il giudice nella prima sentenza applicava, per la sua contumacia, la pena minac-

---

([1]) ALB DA ROS *De stat.* IV, g. 22, ved. ANG DE GAMB. op. ed. cit., pag. 199 n. 24 e pag. 237 n. 1 §. *Quas si non.*

([2]) Glossa alla L. 1. Cod. *De mulctis* 1. 55.

ciata nel bando dal pubblico banditore e prevedendo il caso del mancato o ritardato pagamento, stabiliva una pena più grave per tale ritardo. Queste pene contumaciali, quasi sempre pecuniarie, venivano commutate in pene afflittive in una seconda sentenza del giudice, e cumulate colle pene inflitte pel reato.

Pel reato commesso, del quale constava per la presunzione nascente dalla contumacia, il giudice applicava poi nella prima sentenza un 'altra pena che se non era scontata o soddisfatta nel termine fissato, veniva al pari delle pene per la contumacia, commutata nella seconda sentenza definitiva, in pena corporale.

Nella seconda sentenza perciò venivano così conglobate e riunite le pene tanto per la contumacia, quanto pel reato (1) e venivano commutate in una pena complessiva più grave che, secondo l'arbitrio del giudice, doveva rappresentare la punizione complessiva delle varie infrazioni alle leggi commesse dal reo contumace.

Nel dubbio che la pena fosse inflitta pel reato commesso o per la contumacia, quando le parole della sentenza erano oscure, dovevasi ritenere, così insegnavano i trattatisti, (2) che fosse applicata per il delitto.

Con siffatto sistema procedurale e penale nessuna garanzia era data all'imputato, specialmente se contumace, bastava, lo nota anche Nello da San Gemignano, esser citato nelle forme legali per qualsivo-

---

(1) BARTOLO alla L. 21 Dig *De quaest.* XLVIII. 15.
(2) ALB. DA ROS. *De stat.* IV quaestio 54 e quaestio 9.

glia imputazione, non presentarsi in giudizio, non affrettarsi a soddisfare, nel termine concesso dalla prima sentenza del giudice, la pena inflitta, per riportare, senza che vi fosse possibilità di esperire un rimedio, anche la condanna capitale ([1]).

([1]) NELLO DA S. GEM. *De bann.* T. I p. 3 e ANG. DE GAMB. op. ed. cit. 194. n. 4.

CAPO V.

Il processo del 1302.

Le imputazioni. — L' istruttoria. — La prima sentenza del 27 gennaio 1302. — La sentenza definitiva del 10 marzo 1302.

Dalla prima sentenza profferita da Cante da Gubbio, si rilevano quali fossero le accuse mosse a Dante ed agli altri coimputati Palmeri Altoviti, Orlanduccio Orlandi e Lippo Bechi.

Queste riguardano tutte il periodo di tempo del priorato di Dante: ma solo alcune rivestono un carattere, diremo così, politico; mentre altre, sono imputazioni di reati comuni, genericamente accennate, senza indicazione delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali sarebbero stati commessi i fatti delittuosi addebitati.

Le imputazioni erano dunque le seguenti:

« Che Dante e coimputati, durante il tempo del loro priorato o dopo il medesimo, aveano commesso baratterie, appropriazioni indebite, estorsioni in denaro e in cose.

« Che avean ricevuto denaro o promessa di denaro per l' elezione dei nuovi priori e gonfalonieri, sebbene sotto altro titolo.

« Che essi o alcuno di essi, indebitamente ed illegittimamente, avean ricevuto somme per l'elezione di ufficiali da nominarsi nel distretto, per stanziamenti, per provvigioni, per ordinamenti da proporre o non proporre, e per polizze spedite a rettori ed ufficiali del Comune di Firenze.

« Che essi aveano commesso o fatto commettere i predetti reati, dando, promettendo o pagando somme o cose o facendo scritte sui libri di qualche commerciante.

« Che essi aveano riscosso dalla Camera del Comune di Firenze, somme maggiori e diverse da quelle previste dagli stanziamenti.

« Che avean commesso frodi o baratterie nella amministrazione del denaro o delle cose del Comune di Firenze; che aveano speso e dato denari a danno del Sommo Pontefice e contro Messer Carlo, per impedire la di lui venuta e contro il pacifico stato del Comune di Firenze e della parte guelfa.

« Che essi aveano avuto e ricevuto denari e cose da privati, e da enti pubblici colla minaccia di concussione d'immobili o colla minaccia di danni per parte dei Priori, del Comune o del Popolo.

« Che avean commesso o fatto commettere frodi, falsità, inganni, baratterie, appropriazioni indebite.

« Che aveano fatto dividere la città di Pistoia in partiti, rompendone l'unione precedente; fatto eleggere gli Anziani di detta città, tutti d'un solo partito; ordinato e fatto eseguire l'espulsione da detta città dei Neri, fedeli devoti della Chiesa Romana, e staccato detta città dall'unione colla città di Firenze e dalla soggezione della Chiesa Romana e di Messer Carlo paciaro in Toscana. »

Queste le accuse portate contro Dante, Lippo Bechi, Orlanducci e Altoviti. Quali di queste più direttamente riguardassero a Dante è difficile dire, giacchè più erano gli imputati. Sembra che a lui si riferissero, in modo speciale, l'accusa d'avere agito contro il Sommo Pontefice, in quanto Dante si era opposto all'invio delle milizie richieste da Bonifazio VIII, quella di avere ostacolato la venuta di Carlo in Firenze, ed infine l'accusa generica di baratteria e di falsità, della quale invano si cerca la prova [1].

Che del resto, neanche allora, si credesse alla verità dell'imputazione di baratteria, per quanto riguarda Dante, (giacchè fra le persone che figurano con lui condannate, non tutte potevano essere insospettabili, quale ad esempio Lapo Salterelli), ce lo attesta uno storico di non dubbia parzialità pei Bianchi, Giovanni Villani. « Il suo esilio, dice, fu per cagione... che quando Messer Carlo di Valois venne in Firenze e caccionne la parte bianca... Dante era dei maggiori governatori della nostra città e però, *senza altra colpa*, fu colla detta parte bianca cacciato e sbandito da Firenze [2]. Similmente il Boccaccio chiama la condanna di lui « ingiusta e furiosa dannazione e se fare si fosse potuto, maculazione della gloriosissima fama con false colpe » [3].

---

[1] L'IMBRIANI — *Studi dant.* mostra di ritenere che l'accusa, portata contro Dante, si riferisse all'ufficio da lui tenuto nel 1299, quando era stato magistrato dei ponti e delle piazze della città: ma nulla giustifica tale ipotesi.

[2] GIOV. VILLANI — *Vita di Dante.*

[3] BOCCACCIO — *Vita di Dante.*

Le quali poi, specie quella di baratteria — ove ne fosse bisogno — sono dimostrate insussistenti anche dalle condizioni economiche di Dante. Che le estorsioni, i peculati, le concussioni, gli indebiti lucri, le somme in maggior misura percepite, di cui era accusato, non lo avessero arricchito, è provato dal fatto che egli dovette andare ramingo, mendicando la vita a frusto a frusto e « mostrando contro sua voglia la piaga della fortuna, che suole ingiustamente al piagato molte volte essere imputata » (1); è provato dal fatto che, dopo la sua morte, i figli, procedendo alla divisione di alcuni immobili col loro zio Francesco, dovettero pagare al medesimo, come apparisce dal contratto del 1332, rogato dal notaro Silvio Dini « 125 buoni e legali fiorini d'oro che il detto Dante confessò avere avuto a mutuo dal medesimo, in ordine all'atto rogato ser Guido Benivieni di Guido Ruffoli da Firenze, nell'anno 1299 nel 14 marzo; ed altro debito di 80 fiorini d'oro, avuti pure a mutuo dal detto Francesco, in ordine al pubblico istrumento rogato nell'anno 1300 Ind. XIII nel 2 giugno, da Ser Uguccione di Aghinetto, notaro (2) ». E così in totale furono 205 fiorini d'oro di debito, somma considerevole per quei tempi, che egli, nonostante gli illeciti lucri conseguiti, secondo l'accusa, nelle cariche successivamente tenute, non era riuscito ad estinguere ed avea lasciato in retaggio ai figli!

---

(1) DANTE — *Convito* I. cap. 3.

(2) **Questi documenti sono pubblicati dal FRATICELLI, *Storia della vita di D. Alighieri*. Capo III nota 8 pag. 42 e nota 7 pag. 41.**

Il giudizio già reso sulla sua gestione dai Priori succedutigli e l' assoluzione riportata, dimostrano una volta di più, quale fosse il valore delle accuse, che a sfogo d'ira di parte, contro di lui si lanciavano.

Il reato di baratteria che gli si imputava, aveva un contenuto assai largo ed abbastanza indeterminato. Comprendeva i reati commessi a fine di lucro, dai pubblci ufficiali, nell'esercizio delle loro funzioni e quindi il mercimonio della giustizia, il mercato delle pubbliche cariche, la frode, la corruzione, la concussione, il peculato, la prevaricazione. Sembra un' ironia che dovessero giudicarne Cante da Gubbio e Carlo di Valois, essi, che delle loro cariche si valevano per trarre disonesto guadagno, essi che mentre colpivano cotali reati nelle loro sentenze, per mezzo di queste li compievano a loro profitto! [1].

Per la baratteria alcuni Statuti e gli Ordinamenti di giustizia stabilivano la pena pecuniaria di L. 50 « *pro qualibet falsitate ac barattaria:* » altri rilasciavano la pena all' arbitrio del magistrato « *Condemnetur in aere et persona prout exegerit facti qualitas, ad arbitrium Domini Potestatis, capitanei et esecutoris* » [2]

Le altre accuse d'indole politica, come l'avere agito contro il Papa, e l'esilio dei Neri da Pistoia, accuse che manifestamente erano rappresaglie dei capi della fazione nera, doveano rientrare, nella mente degli accusatori, sotto la figura dei reati commessi contro il buono e

---

[1] Vedi sopra capo II.
[2] *Stat. flor.* III rub. VIII e XV.

pacifico stato del comune di Firenze, la pena dei quali era abbandonata al giudice.

Il Podestà adunque, in forza dei poteri a lui conferiti dalla legge eccezionale, iniziò contro Dante il processo pei predetti reati, *ex officio*.

La prova raccolta nell' istruttoria si basava sulla notorietà dei fatti « *publica fama referente* » e sulle informazioni pervenute al Podestà ed alla curia « *super eo et ex eo quod ad aures nostras et curie nostre notitiam pervenit* ». La prova quindi del reato, anche nell' istruttoria, era molto indeterminata; ma ciò poco importava, quando l' interesse della fazione dominante richiedeva la condanna.

Sulla notorietà dei fatti imputati, il Podestà ordinò la citazione per *nuntium* contro Dante, Palmeri Altoviti, Orlanduccio Orlandi, e Lippo Bechi, ingiungendo loro di comparire innanzi a lui a discolparsi. Rinnovata la citazione e non comparsi gli imputati, il banditore Duccio di Francesco procedette alla citazione *per bando*, per le vie e per la piazza di Firenze, indicate dagli Statuti del Capitano, minacciando ai contumaci la enorme multa di cinquemila fiorini piccoli, pel caso che non si presentassero a discolparsi.

Né Dante nè gli altri coimputati comparvero in giudizio, ed allora in loro contumacia, Cante da Gubbio, nel 27 gennaio 1302, pronunziò la prima sentenza; il bando del giudice.

Condannò Dante e gli altri, per la loro contumacia, a pagare, entro tre giorni, all' erario del Comune di Firenze, la multa già minacciata di cinquemila fiorini piccoli, ivi comprese le spese del bando.

Ed ove questa somma non venisse soddisfatta, nei tre giorni stabiliti, ordinò che, pel ritardo, i beni tutti degli imputati fossero devastati e distrutti e così passassero al Comune.

In forza poi della confessione dei delitti che, per presunzione di legge, si argomentava, come vedemmo, dalla contumacia, ritenne tutti gli imputati convinti e confessi dei reati addebitati. « E perchè raccolgano il frutto di quello che hanno seminato, ed abbiano degna retribuzione, a seconda dei loro meriti, così parla Cante da Gubbio, sia che paghino o non paghino la multa, rimangano per due anni in esilio fuori della provincia di Toscana, e i loro nomi siano scritti, come falsari e barattieri negli Statuti del Popolo, e giammai possano avere cariche o benefici dal Comune di Firenze, » oltre a restituire a chi di ragione, ciò che essi hanno indebitamente estorto.

Questa prima sentenza di Cante da Gubbio venne debitamente pubblicata, secondo le norme di legge; letta cioé al pubblico, dal notaro Bonora de Pregio, presenti, quali testimoni, Ser Pace da Gubbio notaro, e Ser Angelo della curia del Podestà, Duccio di Francesco, e Albizzo banditori.

Eccone il testo [1]

In nomine Domini. Amen.

Hec sunt condempnationes, sive condempnationum sententie, facte, late et promulgate per nobilem

---

[1] Archivio delle riformagioni Class XI. Dist. 1. n. 19 a carte 2.

et potentem militem, dominum Cantem de Gabriellibus de Eugubio, honorabilem Potestatem civitatis Florentie, super infrascriptis excessibus et delictis contra infrascriptos homines et personas. Sub examine sapientis et discreti viri domini Pauli de Eugubio, iudicis ipsius domini Potestatis ad offitium super barattariis, iniquis extorsionibus et lucris illicitis, deputati. Et de voluntate et consilio aliorum iudicum eiusdem domini Potestatis. Et scripte per me Bonoram de Pregio, prefati domini Potestatis notarium et offitialem Communis Florentie, ad idem offitium deputatum. Currentibus annis Domini millesimo trecentesimo secundo, inditione XV, tempore sanctissimi patris domini Bonifatii pape octavi.

Nos Cante Potestas predictus infrascriptas condempnationum sententias damus et proferimus in hunc modum.

dominum Palmerium de Altovitis de sextu Burgi,
Dante Alagherii de sextu Sancti Petri Majoris,
Lippum Becche de sextu Ultrarni,
Orlanduccium Orlandi de sextu Porte Domus,

contra quos, processum est per inquisitionem ex offitio nostro et curie nostre factam, super eo et ex eo quod ad aures nostras et curie nostre, notitiam, fama publica referente, pervenit, quod predicti, dum ipsi vel aliquis eorum existentes essent in offitio Prioratus vel non existentes, vel ipso officio Prioratus deposito, temporibus in inquisitione contentis, commiserunt per se vel alium, barattarias, lucra illicita, iniquas extorsiones in pecunia vel in rebus. Et quod ipsi vel aliquis ipsorum receperunt pecuniam, vel res aliquas vel scriptam libri vel tacitam promissionem de aliqua pecunia vel re alia,

pro aliqua electione aliquorum novorum Priorum et Vexilliferi, seu Vexilliferorum facienda, licet sub alio nomine vel vocabulo.

Et quod ipsi vel aliquis eorum recepissent aliquid indebite, illicite vel injuste pro aliquibus offitialibus eligendis vel ponendis in civitate vel comitatu Florentie vel districtu vel alibi; pro aliquibus stantiamentis, reformationibus, vel ordinamentis faciendis vel non facendis vel pro aliquibus apodixis missis ad aliquem rectorem vel offitiatem communis Florentie vel concessis alicui.

Et quod predicta tractassent ipsi vel ipsorum aliquis vel fecissent seu fieri fecissent. Et quod propterea dedissent, promisissent, vel solvissent, seu dari vel solvi fecissent, in pecunia vel in rebus vel scriptam libri alicuius mercatoris fecissent, offitio durante vel eo deposito. Et super eo quod recepissent a Camera Communis Florentie vel de domo et palatio Priorum et Vexilliferi ultra vel aliter quam Communis Florentie stantiamenta dictent. Et quod commiserint vel committi fecerint fraudem, vel barattariam in pecunia vel rebus Communis Florentie, vel quod darent sive expenderent contra Summum Pontificem et dominum Karolum pro resistentia sui adventus vel contra statum pacificum civitatis Florentie et partis Guelforum: quodque ipsi vel ipsorum aliquis habuissent et recepissent aliquid in pecunia vel rebus, ab aliqua speciali persona, collegio vel universitate, occasione vel ratione aliquarum minarum, concussionis terrarum, quas vel quos intulissent vel de inferendo per Priores, Commune et populum minati essent. Super eoque quod commisissent vel committi fecissent vel fieri

fecissent fraudem, falsitatem, dolum vel malitiam, barattariam vel illicitam extorsionem; et tractassent ipsi vel ipsorum aliquis quod Civitas Pistorii divideretur et scinderetur infra se, ab unione quam habebat in simul et tractassent quod Anziani et Vexillifer dicte civitatis Pistorii essent ex una parte tantum, fecissentque tractari, fieri seu ordinari expulsionem de dicta civitate eorum qui dicuntur Nigri, fidelium devotorum Sancte Romane Ecclesie: et dividi quoque fecissent dictam civitatem ab unione et voluntate civitatis Florentie et subiectione Sancte Romane Ecclesie vel domini Karoli in Tuscia paciari.

Qui
dominus Palmerius
Dante
Orlanduccius et
Lippus

citati et requisiti fuerunt legiptime, per nuntium Communis Florentie, ut certo termino, jam elapso, coram nobis et nostra curia comparere deberent ac venire ipsi et quilibet ipsorum ad parendum mandatis nostris et ad se defendendum et excusandum ab inquisitione premissa et non venerunt: sed potius fuerunt passi se in bapno poni Communis Florentiae de libris quinque millibus florenorum parvorum pro quolibet, per Duccium Francisci publicum bampnitorem Communis eiusdem, in quod incurrerunt, se contumaciter absentando, prout de predictis omnibus in actis nostre curie continentur.

Idcirco ipsos dominum Palmerium, Dante, Orlanduccium et Lippum et ipsorum quemlibet ut sate messis, juxta qualitatem seminis, fructum percipiant, et juxta merita commissa per ipsos, dignis meritorum retribu-

tionibus munerentur, propter ipsorum contumaciam habitos pro confessis, secundum formam iurium Statutorum Communis et populi civitatis Florentiae, Ordinamentorum justitiae, Reformationum et ex vigore nostri arbitrii, in libris quinque millibus florenorum parvorum pro quolibet, dandis et solvendis Camere Communis Florentie recipientibus pro ipso Commune. Et quod restintuant extorta illicite, probantibus illud legiptime. Et quod si non solverint condempnationem infra tertiam diem a die sententie computandam, omnia bona talis non solventis publicentur, vastentur et destruantur et vastata et destructa remaneant in Communi. Et si solverint condempnationem predictam, ipsi vel ipsorum aliquis, talis solvens, nihilominus, stare debeat extra provinciam Tuscie ad confines duobus annis.

Et ut predictorum domini Palmerii, Dante, Lippi et Orlanducci perpetua fiat memoria, nomina eorum scribantur in Statutis populi et tamquam falsari et baractari nullo tempore possint habere aliquod offitium vel benefitium pro Communi vel a Communi Florentie, in civitate, comitatu vel districtu vel alibi, sive condempnationem solverint, sive non, in his scriptis sententialiter condempnamus. Computato bapno in condempnatione presenti.

Late, pronumptiate et promulgate fuerunt dicte condempnationum sententie, per dominum Potestatem predictum, pro tribunali sedentem, in Consilio generali Communis Florentie et lecte per me Bonoram, notarium sopradictum, in dicto Consilio, de mandato eiusdem domini Potestatis, die XXVII januarii, anno Domini MCCCII Inditione XV, tempore domini Bonifatii pape VIII, presentibus testibus Ser Agnolo socio

ipsius domini Potestatis, ser Pace Thome de Eugubio, notario ejusdem domini Potestatis, Duccio Francisci et Albizzo bampnitoribus et pluribus aliis in eodem consilio existentibus.

La multa gravissima di cinquemila fiorini non venne soddisfatta, e decorso quindi il termine fissato al pagamento, di diritto, le case e gli altri beni di Dante doveano essere devastati e passare al comune, e ciò pel ritardo frapposto ad eseguire l'ordine del giudice.

Dopo alcun tempo, il Podestà fece nuovamente proclamare il bando a mezzo del banditore Claro di Clarissino, contro Dante e gli altri coimputati, perchè comparissero in giudizio per sentirsi assegnare la pena definitiva in luogo di quella non soddisfatta. Tale bando, oltre i quattro condannati nel 27 gennaio, colpiva anche altri undici contumaci, contro i quali il Podestà avea già proceduto ed avea emesso sotto altra data, la prima sentenza a cui essi, come Dante, non aveano obbedito.

E così, contro Andrea dei Gherardini, (1) Lapo Salterelli, (2) Palmeri Altoviti, Donato Alberti, (3)

---

(1) Andrea Gherardini era stato il capo del partito bianco a Pistoia. Vedi DEL LUNGO. *Esilio di Dante*.

(2) Di Lapo Salterelli, giudice, parla Dante, Par. XV. 128. Sembra che la di lui condanna non fosse ingiustificata. È da notare che egli insieme con Lippo Bechi, pure condannato da Cante da Gubbio, avea denunziato per cospirazione Noffo Quintavalle, Simone Gherardi, Cambio di Sesto, la condanna dei quali tanto dispiacque a Bonifazio VIII. Vedi sopra Capo I. La condanna sua e di Lippo Becchi trova la sua ragione nell'antica denunzia.

(3) Fu l'estensore degli Ordinamenti di giustizia.

Lapo Ammoniti, Lapo Biondo, Gherardino Diodati, Corso d' Alberto Ristori, Giunta de' Biffoli, Lippo Bechi, Orlanduccio Orlandi, Simone Guidalotti, Guccio Medico, Guido Bruno de' Falconieri e Dante, nel 10 marzo 1302, il Podestà profferì la sentenza definitiva di condanna (1).

Ritenuti gli imputati, come confessi, per la contumacia nella quale si mantenevano, e costatato che le pene pecuniarie irrogate non erano state soddisfatte, nè nel termine stabilito, né successivamente, Cante da Gubbio, in forza del suo arbitrio, a mente degli Statuti, trasformò le pene applicate per la contumacia e pei reati, e non soddisfatte, in pena corporale e li condannò tutti al rogo! *Igne comburantur sic quod moriantur.* E così giustizia era fatta!

Anche questa sentenza definitiva venne pubblicata nel Consiglio Generale, e letta dal Notaro Bonora,

---

(1) La prima sentenza, o bando del giudice contro Messer Donato Alberti, Lapo Ammoniti e Lapo Biondo, contro i quali si procedette d' ufficio, per baratteria, è del 18 Gennaio 1307. Quella contro Messer Andrea Gherardini, su denunzia per baratteria, è di pari data. (*Libro del Chiodo* pag. 1. 3.) La prima contro Gherardini Diodati, su denunzia è del 27 Gennaio 1302 (*Ibidem* pag. 3 e 5) In tal giorno venne pure profferita, come vedemmo, la sentenza contro Dante, Palmeri Altoviti, Lippo Bechi, Orlanduccio Orlandi. (*Ibidem* pag. 3 e 5.) La prima sentenza contro Alberto Ristori, Giunta de Biffoli, Lapo Salterelli, su denunzia, è del 1. Febbraio 1302, per baratteria. (*Ibidem* pag. 5 e 6). Il bando del giudice contro Simone Guidalotti, Guccio medico, e Guido Falconieri imputati di baratteria, con procedimento d'ufficio, è del 10 Febbraio 1302 (*Ibidem* pag. 8. 11).

alla presenza dei testimoni Massaio da Gubbio e Berardo da Camerino notari.

Il testo è il seguente: ([1])

Nos Cante de Gabriellibus de Eugubio, potestas Civitatis Florentie, infrascriptam condempnationis sententiam damus et proferimus in hunc modum:

Dominum Andream de Gherardinis, dominum Lapum Salterelli iudicem, dominum Palmerium de Altovitis, dominum Donatum Alberti de sextu Porte Domus, Lapum Ammuniti de sextu Ultrarni, Lapum Blondum de sextu S. Petri majoris, Gherardinum Diodati populi Santi Martini episcopi, Cursum domini Alberti Ristori, Junctam de Biffolis, Lippum Becchi, **Dantem Allighieri,** Orlanduccium Orlandi, ser Simonem Guidalotti de sextu Ultrarni, ser Ghuccium medicum de sextu Porte Domus, Guidonem Brunum de Falconeriis de sextu S. Petri, contra quos processimus per inquisitionem ex nostro officio et Curie nostre factam super eo et ex eo quod ad aures nostras et ipsius Curie nostre pervenerit, fama pubblica precedente, cum ipsi et eorum quilibet nomine et occasione baracteriarum iniquarum, extorsionum et illicitorum lucrorum fuerint condempnati ut in ipsis condempnationibus docetur apertius, condempnationes easdem ipsi vel eorum aliquis termino assegnato, non solverint

Qui omnes et singuli per nuntium Comunis Florentie citati et requisiti sunt legiptime, ut certo termino, jam elapso, parituri venire deberent et se a premissa inquisitione protinus excusarent

---

([1]) Arch. delle riformagioni. Cl. XI. dist. I. n. 13 a pag. 9.

Qui non venientes per Clarum Clarissimi, publicum bampnitorem, poni se in bampnum Comunis Florentie sustulerunt, in quod incurrentes eosdem absentia contumacia innodavit, ut hec omnia nostre Curie latius acta tenent.

Ipsos et ipsorum quemlibet, ideo habitos ex ipsorum contumacia pro confessis, secundum iura, Statuta et Ordinamenta Comunis et populi Civitatis Florentie et ex vigore nostri arbitrii et omni modo et jure quibus melius possumus, ut si quis predictorum ullo tempore in fortiam dicti Comunis pervenerit, talis perveniens, igne comburatur sic quod moriatur, in hiis scriptis sententialiter condempnamus.

Lata pronumptiata et promulgata fuit dicta condempnationis sententia per dominum Cantem Potestatem predictum, pro tribunali sedentem, in Consilio generali Comunis Florentie et lecta per me Bonoram notarium supradictum, sub anno tempore et indictione predictis, die decimo mensis martii, presentibus testibus ser Massaio de Eugubio, ser Berardo de Camerino notario dicti domini Potestatis et pluribus aliis in consilio existentibus. »

In tal modo si chiude il primo processo contro Dante. In base ad una presunzione di legge, e senza che una prova diretta fosse raccolta, esso si chiude con la confisca di tutti i suoi beni, e colla sua condanna a morte : ricompensa o preda la prima del giudice ; olocausto alla fazione nera, la seconda.

CAPO VI.

Conseguenze giuridiche della sentenza di condanna

La dote di Gemma Donati — Rivendicazione del suo credito — Liquidazione — Pensione — Devastazione dei beni di Dante in Firenze e nel contado.

Per effetto della sentenza di Cante da Gubbio, i beni di Dante furono confiscati. Perciò la parte a lui spettante sui terreni di S. Miniato a Pagnolle e di Camerata, da lui possedute in comune col suo fratellastro Francesco, passarono al fisco. Sui beni di Pagnolle, era garantita, come si desume dall' atto di riscatto dei beni di Dante, dell'8 gennaio 1342, [1] la dote di 200 fiorini, che a Gemma Donati era stata costituita dal di lei padre, con atto 8 febbraio 1276.

Allo scopo d' impedire che l' incameramento recasse pregiudizio al proprio credito dotale, essa dovette procedere ad un giudizio di separazione d' immobili, come oggi si direbbe, contro il fisco:

---

[1] Nella narrativa di tale atto, riferito in appresso, si legge che Jacopo figlio di Dante era comproprietario dei terreni per successione materna. Vedi pure il contratto rog. Salvi Dini, protocollo X. 1332 pubblicato dal FRATICELLI· *Vita di Dante* cap. III pag. 44.

Tali giudizi erano difficili ed angustiati da termini procedurali e da rigori fiscali.

I Neri avevano nominato un notaro incaricato di invigilare e di amministrare i beni confiscati in danno delle persone condannate e bandite dal 1 decembre 1301 in poi.

Chi avesse avuto un diritto da far valere sui beni del condannato, per credito anteriore alla di lui condanna o per dote o per qualsivoglia altro titolo, doveva promuovere una opposizione alla confisca e versare la somma di trecento fiorini d' oro al massaro della camera del Comune, come deposito cauzionale (1).

Eseguito tale deposito, il notaro doveva esaminare le ragioni del credito, e se riscontrava che questo era fittizio o simulato, i trecento fiorini depositati venivano confiscati. Se invece il credito era giustificato, doveva riconoscere i diritti dell'opponente.

La decisione del notaro preposto ai beni dei ribelli, allorchè si trattava di rivendicazione di beni e l' opponente ne domandava l' aggiudicazione in pagamento del proprio credito, doveva riportare l' approvazione dei Consigli.

Vi era però un procedimento più semplice e più economico in favore dei creditori del condannato. Que-

---

(1) Lo Statuto del Capitano così prescrive: Si quis masculus vel femina diceret aliquid ex dictis bonis ad se pertinere vel aliquod ius habere in ipsis bonis, vel in eorum parte seu portiuncula, seu aliquid debere ab ipsis percipere vel habere seu aliquo eorum, non audiatur nisi ante deponat 300 florenos aureos, in pecunia numerata et sigillata apud massarios Camere. — Cost. D.ni Capitanei. I. rubr. LIV.

sti, anzichè procedere alla domanda di rivendicazione e d' aggiudicazione dei beni confiscati, potevano domandare al notaro preposto ad amministrare detti beni, il riconoscimento dei propri diritti, e farsi assegnare una periodica corresponsione di denaro sui frutti dei beni confiscati; corresponsione la cui misura veniva, di anno in anno, stabilita dal notaro stesso. Era una specie di pensione che veniva corrisposta dal fisco agli aventi diritto sui beni incamerati, alle mogli, alle vedove per le loro doti. *Salvis... iuribus*, dice lo Statuto del Capitano, *viduarum, mulierum, in vero et iusto debito, occasione dotis et donationis earum propter dotem in vera et iusta extimatione bonorum allibratis* ». I criteri di questa giusta e vera stima, per quanto variabili nei singoli casi, erano questi.

Si davano otto staia di grano per le prime cento lire di dote: sei staia per ogni centinaio successivo.

Invece del grano, si poteva avere diciotto fiorini piccoli, per ogni moggio di grano.

Regole però che non erano assolute ed alle quali, nelle piccole doti, si derogava largheggiando.

La pensione, che rappresentava un vero credito personale verso il fisco succeduto, per la confisca dei beni, al debitore, veniva pagata ai creditori, indipendentemente dalla quantità del raccolto dei beni confiscati, sui quali i creditori vantavano diritti. Anzi di solito la pensione non veniva neppure pagata sui beni già appartenuti al debitore, ma indifferentemente su beni divenuti demaniali per confisca. Il notaro preposto a quest' ufficio emetteva annualmente un ordine di pagamento a favore del pensionato, ingiungendo ad un af-

fittuario o ad un enfiteuta di beni comunali, tenuto a corrispondere, per l'affitto, una data quantità di grano o di denaro all' erario,di pagare direttamente al pensionato o, una data quantità del canone in natura, che avrebbe dovuto corrispondere alla Camera o di pagargli l' equivalente in denaro.

Gemma Donati, che non aveva nè convenienza, nè interesse e forse neanche possibilità di eseguire il deposito dei trecento fiorini d'oro, per rivendicare la dote di duecento fiorini piccoli, preferì domandare la pensione. Sebbene ella fosse « di sanguinità... ad alcuno dei principi della parte avversa congiunta » [1] dovè lottare non poco per ottenere il riconoscimento dei suoi diritti, ma vi riuscì. Lo attesta il Boccaccio narrandoci che « era alcuna particella, delle sue possessioni dalla donna con titolo delle sue doti, dalla cittadina rabbia con fatica stata difesa, dei frutti della quale sè e i piccioli figlioletti di lui, assai sottilmente sostentava ».

E tal fatto vien confermato da un documento contenente l'ordine di pagamento a favore di Gemma Donati, dal quale si rileva come essa, anche dopo la morte di Dante, continuasse a riscuotere, per la sua dote, una pensione, che per l'anno 1329, venne stabilita nella misura di ventisei staia di grano. [2]

---

[1] BOCCACCIO. *Vita di Dante.*

[2] Tale documento venne nel 1902 scoperto dal Prof. U. Dorini e pubblicato nel Bollettino della Soc. Dantesca vol. IX. fasc. 7, 8. All' articolo, che il Dorini pubblicò in detto volume e dal quale abbiamo tratto alcune delle suesposte notizie, rinviamo al lettore.

Dominus Guillelmus, iudex et offitialis, vigore et auctoritate sui offitii et balie eidem concessa per reformationem communis Florentie et stantiamenta dominorum Priorum et Vexilliferi iustitiae Communis ejusdem, et omni modo et iure quibus melius potuit

relaxavit, assignavit, dedit et concessit

die XXIII augusti (1329)

Domine Gemme vidue, uxori olim Dantis Alagherii et filia domini Manetti domini Donati, pro iure sue dotis, librarum CC. flor. parv. ut de istrumento dotis constat, manu ser Ranaldi filii quondam Oberti Baldovini de Florentia notario, ex imbreviaturis ser Uguccionis Baldovini notari, facto in anno Domini 1276, die 8 mensis februarii de fructibus bonorum capi Tieri (o Vieri) Dietisalvi positorum in populo Sancti Michaelis Vicedominorum *(San Michele Visdomini)* taxatorum in modiis tribus grani, locatorum Matteo Thieri, (o Vieri) Dietisalvi populi Sancte Marie supra Arnum pro modiis novem et stariis duobus grani, de dicta summa staria XXVI grani pro anno presenti. ([1])

La pensione rappresentava la liquidazione provvisoria dei diritti dei terzi e non pregiudicava in essi o nei discendenti la facoltà di rivendicare gli immobili confiscati e di domandare il pagamento integrale del loro credito, come è fatto palese dall' atto di riscatto dei beni di Dante dell' 8 gennaio 1342, nel quale il figlio Jacopo, invoca un diritto di comproprietà sui detti beni,

---

([1]) Vedi IMBRIANI. *Studi Danteschi.* Firenze 1891. Quest' autore ricorda come Gemma Donatl avesse nominato un procuratore nella persona del notaro Jacopo Ugolini per la riscossione della sua pensione nel 1333.

come erede della madre. È però da notare che il principio giuridico della tutela dei diritti dei terzi, anche di fronte al fisco, accolto negli Statuti fiorentini, non era così universalmente riconosciuto, come la evidente equità del medesimo potrebbe far supporre. Vero è che alcuni capitolari di Carlo Magno, alcune costituzioni di Federico II, ed una decretale di Bonifazio VIII del 1290 (1) statuivano il rispetto dei diritti dei creditori anteriori alla perpretazione del reato, e dei crediti dotali. Ma altri statuti, quali ad esempio le leggi genovesi del 1166, (2) disponevano che nei casi di confisca generale dei beni, questi dovevano essere tutti incamerati, *nonob stante debito vel obbligatione dotium vel donationem propter nuptias*. E i giuristi disputavano per quali reati del marito, la moglie fosse tenuta a rispondere anche colla sua dote (3). Disputa che aveva la sua ragione d' essere nel fatto che, secondo la legislazione medievale, la pena non era sempre personale, ma spesso conservava il carattere di solidarietà fra le persone della stessa famiglia, come nelle leggi longobarde.

Il qual concetto, limitato dapprima alle sole composizioni pecuniarie, era stato esteso anche alle pene afflittive, tanto che spesso, le pene per un dato reato, venivano applicate non solo al reo, ma anche ai

---

(1) Cap. aquisgr. II 817, legge 11.: Const. Sicul. di Federico II: 8. Decret. di Bon. VIII. vedi THEINER I. § 521.

(2) Leggi gen. 1166: 256 e Vedi Pertile. v. 180.

(3) Ved. ALB. DA ROSATE. De stat. *III.* quaest. 4 e 5 e libro II. quaest. 60.

suoi figli e talvolta anche agli abitanti tutti del paese dove il delitto era stato commesso. (1)

La sentenza di Cante da Gubbio ordinava che i beni di Dante, ove entro tre giorni, non fosse pagata la multa di cinquemila fiorini, fossero devastati e distrutti e così passassero al Comune. Furono essi distrutti?

Nella domanda di riscatto, presentata da Jacopo, nel 1342, si parla del solo podere di S. Miniato a Pagnolle e nella descrizione dei beni si leggono queste parole: « una petia cum vinea et *cum domibus super ea combustis et non combustis*, posita in populo Sanctis Miniatis a Pagnolle ». Nessun dubbio quindi che nei possessi di Dante, posti sopra a Fiesole, l'esecuzione della sentenza abbia avuto luogo. Ma le case di Firenze furono pure esse incendiate e totalmente distrutte? Oppure la sentenza non venne per esse eseguita? O furono soltanto saccheggiate e rese inabitabili, senza distruggerle totalmente? (2).

Dal fatto che sui beni di Dante a S. Miniato a Pagnolle, località assai distante da Firenze, la sentenza venne eseguita, pare lecito argomentare che con tanta maggiore facilità, e con tanto maggiore profitto dei saccheggiatori, dovesse essere eseguita pure a Firenze sulle case di Dante.

I saccheggiatori in esse potevano sperare di trovare un più largo bottino che non nei poderi di S. Minia-

---

(1) ALB. DA ROS. De stat. II. g. 68.

(2) A tal proposito v'è gran dissenso fra gli scrittori. Vedi PIRANESI. *Le case degli Alighieri* e Bollettino della Soc. Dantesca.

to. Si aggiunga poi che dagli Ordinamenti di giustizia era imposto all' Esecutore di giustizia, l' obbligo di dare rigorosamente, entro i dieci giorni, esecuzione, in ogni loro parte, alle sentenze di condanna dei banditi ed in ciò, com' è noto, e le autorità e i privati gareggiavano in zelo, fino ad inviare in località lontane, ove sapevasi esistere proprietà dei condannati, persone col solo incarico di devastarle. E della cieca esecuzione delle sentenze forniscono prova le disquisizioni dei giuristi, purtroppo non soltanto accademiche.

Alberico da Rosate a proposito della distruzione dei beni dei condannati (1) si pone il caso che due fratelli o due soci abbiano una torre a comune: l'uno possiede la parte inferiore: l' altro la superiore. Il proprietario della parte inferiore commette un delitto, pel quale, in forza degli statuti, i suoi beni debbono essere devastati e distrutti. Si dovrà distruggere l' intera torre o che dovà farsi?

«La questione, prosegue Alberico, è antica e trat-
« tata da molti dottori massime da Bartolo... da Gan-
« dino... e da altri che per brevità omettiamo. Ed in
« proposito si hanno varie soluzioni. Francesco Ac-
« cursio e Rolandino de' Romanci dicono che devesi
« distinguere se la porzione della torre spettante al
« delinquente è in tal modo congiunta alla parte di
« chi non ha commesso il delitto, che non possa se-
« pararsi; ed allora dovrà distruggersi l' intera torre
« perchè non vada impunito il delitto... Se invece po-
« trà comodamente dividersi, ed allora si separino le

---

(1) ALB. DA ROS. III. g. 46

« due parti e quella del delinquente si distrugga...
« Altri invece sostiene che chi non ha commesso il
« delitto, deve aver solo regresso verso il delinquente se
« costui è solvibile. In tal caso, si distrugga tutta la
« torre ed il socio innocente si rivolga verso il reo,
« e se non può avere rivalsa, allora non si di-
« strugga la torre. Secondo gli statuti di Parma, fu
« deciso che debba sempre esser distrutta la comune
« proprietà. Odofredo vuole invece che si venda il suolo su
« cui sorgeva la torre e di questo se ne faccia la di-
« visione. Ma se non si vende, allora il reo deve risar-
« cire il danno all' altro socio: e se il reo non è sol-
« vente, il danno deve essere risarcito dal fisco ».
Ricordate altre autorità ed altre soluzioni, Alberico propende per l' opinione che si paghi il prezzo al proprietario della parte superiore della torre e si distrugga tutta « *perché sia osservato lo statuto che il podestà giurò d' osservare ed il delitto sia punito* » e adduce sostegno di tale soluzione le leggi romane relative alle servitù prediali imposte per utilità pubblica.

Se si riflette al valore che aveano allora consimili rigorose interpetrazioni, e se si pensa al momento nel quale l' esecuzione delle sentenze profferite contro i Bianchi si faceva, alla guerra civile che divampava in Firenze, e al fatto che in quel tempo furono arse e distrutte millesettecento case, [1] par logico dovere concludere che le case di Dante dovettero essere devastate, come ordinava la sentenza.

---

[1] VILLANI Libro VIII. Capo LXXI. Il COMPAGNI nella Cronaca parla invece di 1900 case arse.

E, a sostegno di ciò, potrebbe trovarsi un altro argomento nella circostanza che Jacopo, figlio di Dante, allorchè, nell'8 febbraio 1342, domandò al Comune di Firenze, il riscatto dei beni, già appartenenti al padre, limitò la sua domanda agli immobili posti a S. Miniato a Pagnolle e non chiese di riscattare le case degli Alighieri, forse perchè queste, se non totalmenle distrutte, erano state nella davastazione ridotte in talo stato che più non conveniva ricuperarle. (1)

---

(1) Il FRATICELLI op. cit· ritiene però che l'atto 8 febb. 1342 più sotto riferito sia incompleto. Il DEL LUNGO (*Es di Dante.*) è di contrario avviso.

CAPO VII.

Arrigo VII ed il Comune di Firenze

ARRIGO VII. — IL BANDO IMPERIALE DEL 24 DECEMBRE 1311. — RIFORMA DI BALDO D' AGUGLIONE (2 SETTEMBRE 1311). — IL NUOVO BANDO IMPERIALE DEL 23 FEBBRAIO 1313.

Dante che era scampato colla fuga (1) alla persecuzione dei Neri, dopochè il tentativo dei Bianchi di rientrare in Firenze colle armi fallì, se ne andò « esule immeritevole », (2) vagando per l'Italia, prima a Bologna, quindi a Padova, poi in Lunigiana, invano attendendo il richiamo in patria.

La discesa di Arrigo VII in Italia, fece sorgere nell'animo dei Ghibellini e di Dante, la speranza di poter rivedere la patria rappacificata sotto lo scettro imperiale.

Dante, che aveva reso in Milano omaggio ad Arrigo VII ed aveva indirizzato ai Principi ed ai signori d'Italia una epistola, (3) per eccitarli ad essere fedeli

---

(1) Si narra che Dante nel 1301 e ai primi del 1302 fosse stato inviato ambasciatore a Bonifazio VIII del comune di Firenze. Tale ambasceria è unanimemente ritenuta fantastica.

(2) Nella Epistola VI Ediz. Fraticelli, Dante si chiama *exul immeritus*.

(3) Epistola V del 1310. Ediz. Fraticelli.

ed obbedienti all' autorità dell' Imperatore, quando seppe che i fiorentini si erano alleati con Roberto Re di Napoli ed andavano preparandosi per lottare contro l' imperatore, scrisse ed inviò agli « scelleratissimi » suoi compatriotti, nemici dell' Imperatore, una lettera che è tutta una fiera invettiva contro di essi ([1]). Preannunzia loro che era finito il tempo della misericordia imperiale, che stava per incominciare quello della giusta vendetta: *animadversionis exordium.*

E di fatti, una prova di questa « animadversione, » allora soltanto intenzionale, di Arrigo VII verso i fiorentini, si ebbe di lì a poco, nel 24 decembre dello stesso anno, colla sentenza di bando che l' Imperatore pronunziò contro di essi. Arrigo VII, saputo degli accordi presi dal Comune di Firenze col Re di Napoli, ai suoi danni, e degli aiuti forniti alle città ribelli di Cremona e di Brescia e saputo che i propri ambasciatori erano stati colla violenza allontanati da Firenze, aveva fatto citare nel 20 novembre 1311, *per nuncium,* tutti i fiorentini a comparire, in Genova, innanzi a lui, come ribelli alla sua autorità, perchè non aveano cessato, come l' imperatore aveva imposto, la guerra contro Arezzo; perchè aveano dato ricetto a Guido della Torre milanese, ribelle, perchè aveano prestato aiuto di denari ai Cremonesi ed ai Bresciani; perchè aveano spogliato e cacciato gli ambasciatori imperiali e infine perchè aveano cospirato contro l' impero. Queste le imputazioni che si facevano a tutti i fiorentini, come componenti il comune di Firenze.

([1]) Epistola VI del 31 maggio 1311 « *scelestissimis florentinis* ».

Nessuno dei citati comparve dinanzi all'Imperatore; ed allora questi, secondo le regole procedurali da noi esposte, ordinò una nuova citazione per bando. Ed i banditori imperiali, per le piazze e per le vie di Genova, intimarono nuovamente a tutti i cittadini di Firenze ed a ciascuno di essi, di comparire entro quindici giorni innanzi all'Imperatore a discolparsi. Decorso inutilmente questo termine, l'Imperatore, ritenuto provato il delitto di ribellione in forza della presunzione nascente dalla contumacia dei citati, nel 24 decembre 1311 condannò i fiorentini tutti al bando.

Questo curioso documento giudiziario, frutto del poco chiaro concetto che si avea, nel medioevo, delle persone giuridiche, è così concepito, nella sua parte sostanziale [1]:

« Commune et homines Florentiae privamus, mero et mixto arbitrio, de iure et dominio potestariae et rectoriae, omnique regimine et omni jurisdictione: castra, civitates, villas, districtus et omnia bona, quae ipsa civitas habet Camerae nostre confiscamus: privantes eosdem statutis et legibus municipalibus et auctoritate ea condendi, et feudis, franchisiis et honoribus ab imperatore concessis eisdem, quibus se reddiderunt indignos et ipsum Communem in V mille libre auri condennamus. Priores et Consiliarios et officiales, perpetua dannamus infamia et exbanninnus. Cives bannimus, decernentes quod nulla civitas, castrum vel

---

[1] Chi fosse curioso di conoscere il testo della citazione, del bando, e l'intera sentenza di bando nella sua integrità veda P. IDELFONSO. *Delizie degli eruditi.* Tom. XI pag. 95. Vedi anche PERTZ II, 524.

baro, communitas aut spiritualis persona dictos Commune, cives, et distrectuales, vel aliquem ipsorum, receptet vel det eisdem quodlibet auxilium et favorem post unum mensem completum a die huius sententie latae inchoandum, sub poena cuilibet comuni, civitati L librarum auri et cuilibet speciali personae unius libre auri persolvendo nostre Camere.

Decernentes quod quilibet possit ipsos florentinos, tamquam bannitos et rebelles nostros et sacri Romani Imperii personaliter capere tamen sine lesione personarum et in nostram fortiam adsignare et ipsorum bona capere et habere, inhibentes quod nullus dictorum communium vel singularium personarum civitatis Florentiae et districtus debitor ipsius de eorum debitis satisfaciat vel respondere praesumat ».

Così l' imperatore Arrigo. (1)

L' omaggio prestato da Dante ad Arrigo VII, la lettera spedita ai fiorentini, nel marzo del 1311, quella inviata all' Imperatore nel 16 aprile 1311, (2) nella quale Dante svolgeva i concetti poi sviluppati nel *De Monarchia*, gli crearono la reputazione di fervente ghibellino e servirono di pretesto per negargli il ritorno in patria.

Giacchè i Fiorentini, nell'apparecchiarsi alla guerra contro l' Imperatore, ed allo scopo di diminuire il numero dei nemici esterni e dei fuorusciti, fino dal

---

(1) La procedura seguita in questo processo, è quella prescritta dalle costituzioni imperiali da noi ricordate nel Capo IV, diversa da quella, ivi pure esposta, che i comuni solevano seguire.

(2) Ediz. Fraticelli. Epistola VII.

27 agosto 1311 [1] avevano dato « balìa » ai Priori, al Gonfaloniere ed a dodici buoni uomini da nominarsi, due per sestiere, di provvedere alla riconciliazione degli animi, alla riparazione e fortificazione del popolo e del comune di Firenze, col richiamare in patria gli espulsi, purchè veri guelfi *(vere dumtaxat guelfi),* considerando che la forza dei popoli « *non tam in numero civium quam in concordia et unitate consistit* » Ed i Priori, in seguito a tale deliberazione, nel 2 settembre 1311, aveano fatto uno stanziamento, detto dal nome dell' estensore, riforma di Baldo d' Aguglione [2] col quale richiamavano dall' esilio e dal bando tutti i condannati, e le persone espulse per qualsiasi ragione o titolo in forza degli statuti, ordinamenti, riformagioni del popolo e del Comune di Firenze, e le dichiaravano, da allora, come esenti, liberate ed assolute da ogni bando, da ogni pena e da ogni multa verso il Comune.

L' amnistia estendevasi a tutti i reati commessi fino al mese di ottobre 1308, pei quali rimaneva estinta l' azione penale, e niuno poteva essere inquisito, molestato, accusato, o chiamato in giudizio.

Dovea l' Esecutore degli Ordinamenti di giustizia procedere, pei reati contro le persone « *ad pacem reddendam et faciendam* » fra offensore ed offeso, o fra

---

[1] Provvisione XIV e 107, pubblicata da DEL LUNGO, *Esilio di Dante.*

[2] Questa riforma è stata integralmente pubblicata da DEL LUNGO. *Es. di Dante* (doc. V) e parzialmente dal P. IDELFONSO *Delizie* ecc. XI, pag. 61. Dante parla di questo Priore nel Parad. XVI, v. 56 chiamandolo « il villan d' Aguglione. »

i loro discendenti, a richiesta di ogni cittadino « *vere guelfus* »: impedire che, per cotali reati, si compiesse dagli offesi la « *competens vindicta* »: imporre le tregue e le paci fra cittadini, procedendo sempre *de plano, sine figura iudicii* ». E quando le paci fossero fatte e le tregue stabilite, gli autori dei reati contro la persona, venivano a beneficiare della amnistia concessa nè potevano essere in verun modo molestati pei precedenti reati. Era infatti regola fondamentale di diritto penale del medio-evo che, non si potessero concedere grazie o amnistie, se non dopo che i delinquenti avessero ottenuto perdono dagli offesi (1). Tanto che i giuristi si ponevano perfino la questione se la grazia concessa, dall'Imperatore *de plenitudine potestatis,* senza la remissione della parte lesa, fosse valida e concludevano che, anche ammessa la validità, questa, costituiva un grave peccato in cospetto della legge divina (2). Da tale principio derivava anche che nei reati contro la proprietà, era obbligo restituire ciò che era stato tolto ai loro legittimi possessori. E simile condizione si trova pure imposta nella amnistia del 1311.

Quanto ai beni confiscati dal Comune a danno dei banditi, la riforma di Baldo d'Aguglione stabiliva che dovessero essere restituiti agli antichi loro pro-

(1) Ved. in proposito Stat. flor. I rubr. 55. Br. off. sen. 9 Stat. Vallisambrae Pertile V. § 76 nota 82· Stat. Trid. 1307 e 128 Stat. Parma 166, n. 59. Stat. Bologna 1250, III, 8. Vercelli 1241. Anche nella provvisione del 24 novembre 1301 presa dai Neri, per richiamare in patria i proscritti della loro fazione, si trova questa condizione.

(2) Ved. BALDO Cons. II ZILETI. *Cons. crim.* II, 10.

prietari o discendenti, colla sola limitazione che i frutti di essi doveano andare a beneficio del Comune fino al 1 gennaio 1311.

Da tale amnistia generale, erano esclusi i condannati per reati comuni dal 1 luglio 1311, i falliti fuggiaschi, quelli che aveano portato le armi contro Firenze, ed oltre a questi circa mille persone, nominativamente ricordate, e riconosciute di parte ghibellina, le quali non dovevano conseguire nessun beneficio dalla riforma, nè dovevano essere liberate ed assolute dalla condanna e dal bando, anzi « *exbanniti condennati sint et remaneant in omnibus sicut erant ante presentem provisionem* ». Fra gli esclusi nell' elenco delle famiglie del sesto di Porta San Pietro, si legge: DANTE ALLEGHIERII.

Arrigo VII, non contento di aver condannato al bando tutti i fiorentini, nel vedere come questi si fossero stretti in lega, contro di lui, colle altre città toscane, di ritorno da Roma, dopo la sua incoronazione, impotente a prendere per forza la città, si limitò a profferire nel 23 febbraio 1313, dal suo campo di Poggibonsi, un altro bando: e non solo contro Firenze, ma anche contro le altre città collegate e cioè Pistoia, Volterra, Grosseto, Chiusi, Prato, S. Gemignano, Colle Valdelsa, Montepulciano. In questo bando « a certezza dei presenti, a memoria dei futuri, per confondere i superbi, per punire gli iniqui e per loro vergogna, mentre il numero dei loro peccati, pesati nella bilancia della giustizia, li travolge nel profondo della maledizione, per ludibrio delle genti, e perchè periscano i peccatori pertinaci nel male » (sono parole imperiali) condanna

tutti i cittadini delle predette città alla perdita di tutti i loro beni, e conferma il bando di Genova [1].

Simile sentenza termina, a somiglianza della riforma di Baldo d'Aguglione, con un elenco di oltre 600 persone di Firenze, divise secondo i vari sestieri, ritenute colpevoli di ribellione verso l'imperatore, e fatte segno nominativamente all'ira imperiale.

E così, a colpi di sentenze, non del tutto innocue, specialmente pei fuorusciti fiorentini che si vedevano chiusa la via del ritorno, e con qualche scaramuccia, si combattè fra il Comune di Firenze e Arrigo VII.

---

[1] Pel testo vedi P. IDELFONSO *Delizie ecc.*, vol. XI, pag. 114.

CAPO VIII.

Il processo del 1315

La condanna di Dante dell'ottobre 1315. — Il bando maggiore del 6 novembre 1315. — Conseguenze del bando maggiore. — La condanna dei figli di Dante.

Quando, dopo la morte di Arrigo VII a Buonconvento, la fortuna dei ghibellini parve declinare, i Pisani che già avevano accolto nella loro città, come sovrano, l' Imperatore, pensarono a continuare l'impresa che la morte di Arrigo aveva interrotto. Per abbattere la potenza dei guelfi toscani collegati, assoldarono un forte nerbo di tedeschi che avean seguito l'imperatore in Italia, e lo incorporarono nel proprio esercito, comandato da Uguccione della Faggiola. Questi a capo delle forze pisane riuscì ad occupare, nel 1314, Lucca ed a infliggere nel 6 agosto del 1315, a Montecatini, una clamorosa sconfitta ai fiorentini ed agli alleati.

Inaspriti dalla disfatta i guelfi escogitarono nuovi rigori contro i ghibellini fuorusciti. E poiché molti esuli aveano trovato rifugio in Lucca, e fra questi Dante, che in quella città dimorò finchè non ne fn cacciato Uguccione della Faggiola, e poichè molti proscritti si erano recati ad ingrossare le file dell' esercito pisano, così si credette opportuno di assegnare

ai fuorusciti, già condannati ed esclusi dalla riforma di Baldo d'Aguglione un confino, dove dovessero risiedere, per metterli nell'impossibilità di nuocere a Firenze.

A tale uopo Ranieri di Zaccaria da Orvieto, podestà di Firenze e vicario in pari tempo di re Roberto di Napoli, al quale, per cinque anni, i fiorentini avevano dato piena balìa nella loro città, procedendo d'ufficio, iniziò numerosi processi contro i ghibellini che avevano parteggiato coi Pisani, o che si sapevano rifugiati in Lucca, e contro i proscritti, semplicemente sospetti di congiurare ai danni di Firenze. Fece citare, fra gli altri, Dante Alighieri e i suoi figli, tutta la famiglia dei Portinari, alcuni della famiglia dei Giochi, e numerose altre famiglie ghibelline dei vari sesti di Firenze, imputando ai singoli componenti di esse, delitti e malefici commessi a danno del buono e pacifico stato del Comune di Firenze. Poichè la riforma di Baldo d'Aguglione aveva confermato le loro precedenti condanne ed i bandi contro di essi profferiti, così il Podestà, per impedir loro di prestare aiuto ai nemici di Firenze, li chiamava in giudizio per assegnare il luogo del confino e per avere garanzia che in esso sarebbero andati e restati. Simile citazione venne notificata *per nuncium* ed in seguito fu bandita dal pubblico banditore. Alcuni degli imputati, come apparisce dalla sentenza definitiva del 28 febbraio 1316, che riguarda solo alcune famiglie del sesto di S. Piero, si presentarono davanti al Podestà e prestarono le garanzie richieste (*sodaverunt*): ma la maggior parte di essi, e fra questi Dante, rimasero contumaci. Ed il giudice nell'ottobre del 1315, profferì la prima sentenza con-

dizionale, colla quale, ritenuti gli imputati in forza della presunzione nascente dalla contumacia, come confessi e convinti dei delitti loro addebitati e cioè di ribellione e di malefizi commessi contro il Comune di Firenze, per questi reati e per la contumacia nella quale si erano mantenuti, pronunziò o confermò il confine contro tutti gli imputati e stabilì un termine che dovette esser vario pei diversi numerosi condannati, a seconda della loro residenza, decorso il quale, ove essi non avessero prestato la garanzia richiesta e ove fossero caduti in potere dal comune di Firenze, sarebbero stati decapitati (*ducantur ad locum iustitiae et ibi capud... a spatulis amputetur ita quod penitus moriantur).*

Questa prima sentenza condizionale non è giunta fino a noi: ma è facile rilevare il suo contenuto da quella definitiva del 28 febbraio del 1315 *ab incarnatione,* o del 1316 secondo lo stile comune (1). Fu pronunziata nell'ottobre 1315, come si legge nell' atto di riscatto dei beni di Dante dell' 8 gennaio 1342, nel quale parlandosi di questa condanna di Dante, è detto « facta in 1315 de mense octobris per dominum Raynerium domini Zacchariae de Urbeveteri ».

Pubblicata la sentenza condizionale dai banditori, secondo le norme statutarie, Ranieri da Orvieto, nel 28 febbraio 1316, profferì la sentenza definitiva colla quale confermò la pena capitale, già

---

(1) E' notorio che i fiorentini computavano gli anni *ab incarnatione,* e non *a nativitate* secondo lo stile comune: perciò il calendario fiorentino era arretrato di un anno su quello comune. Il 1315, stile fiorentino, corrrisponde al 1316 stile comune. Arch. diplom. di Firenze di S. Maria novella.

applicata condizionalmente a Dante, ai suoi figli, e agli altri imputati, « e perchè non si glorino della loro contumacia », per colmo di misura, li condannò tutti al bando maggiore, concedendo a chiunque facoltà di offenderli impunemente nella persona e negli averi. La sentenza definitiva venne pronunziata prima che per tutti i numerosi imputati, fosse decorso il termine loro rispettivamente assegnato nella prima sentenza, entro il quale avrebbero dovuto prestare garanzia di stare al confine. Tale circostanza si rileva dal fatto che anche nella seconda sentenza si riserva ai contumaci il beneficio del termine già concesso colla prima sentenza, vario, come si è detto a seconda della distanza delle dimore dei singoli imputati, o ad essi concesso a loro domanda, e dal fatto che nella sentenza si dichiara espressamente che il bando maggiore sarà di niun effetto e dovrà a cura del notaro della Camera, esser cancellato, senza spese, se nel termine predetto, la voluta garanzia sarà prestata.

Il bando profferito da Ranieri da Orvieto contro Dante e i figli di lui, e le altre famiglie ribelli del sesto di S. Pietro è il seguente: [1]

In Dei nomine amen.

Hec sunt banna et exbannimenta, lata et pronuntiata per nobilem militem Dominum Raynerium domini Zaccherie de Urbeveteri, regium Vicarium in civitate Florentie et districtu contra infrascriptos ghibel-

---

[1] Vedi NELLO DA S. GEMIGNANO *De bannitis* 1415. T. II P. I n. 3, BARTOLO ad leg. 17 dig. *De requir.* XLVIII 17.

linos et rebelles pro infrascriptis inhobedientiis et contumaciis in penis, bannis inferius denotatis de consilio suorum indicum: et scripta per me Aymericum Petri de Bononia, notarium ipsius Domini Vicarii deputatum, sub anno Domini millesimo trecentesimo quintodecimo, inditione tertiadecima, Romana Ecclesia pastore vacante.

Nos Raynerius, Vicarius antedictus pro tribunali sedentes, ad banchum juris, in Palatio Communis Florentie hec banna et exbannimenta sententialiter damus et proferimus in hiis scriptis prout inferius continetur.

De Sextu Porte sancti Petri civitatis Florentie: Omnes de domo de Portinariis, exceptis Manetto Folchetto, Serugalo, Torrigiano, Puccio, Seva, Andrea, Portinario et Francisco fratribus, Accerito filio ser Manetti, Andrea olim Rencii, Renato Johanne Manetti, Gherardo Falchi, et Andrea Rencii omnibus de Portinariis qui sodaverunt; et omnes de domo de Giochis, excepto Lamberto Lapi et Filippo Gherardi de dicta domo qui sodaverunt; DANTEM ADHEGHERII et filios; contra quos omnes et singulos superius nominatos et contra omnes et singulos de dictis domibus seu consorteriis, non exceptatos a septuaginta annis infra et a quindecim annis supra, processimus per inquisitionem, quod loco et tempore inquisitione contentis, tamquam ghibellinos et rebelles Comunis et populi civitatis Florentie et status Partis guelfe, spreverunt nostra banna et precepta, videlicet quod venire et comparere deberent coram nobis et nostra curia ad satisdandum et securitatem praestandum de eundo et stando ad confinia eis et cuilibet eorum de-

putanda per nos et nostram curiam et parendum nostris mandatis; omnia predicta in totum protinus contemnentes et in contemtu habentes, etiam alia et diversa maleficia commiserunt et perpetraverunt contra bonum statum Communis Florentie et Partis Guelfe, prout de omnibus predictis et aliis per eos commissis, inquisitione contra eos per nos et nostram curiam formata plenius continetur: et ob eorum et cuiusque eorum contumaciam legiptime condemnati, videlicet quia si, quo tempore, ipsi vel aliquis predictorum, ut dictum est, in nostram vel Communis Florentie fortiam devenerint, quod ducantur ad locum iustitie et ibi eisdem capud a spatulis amputetur ita quod penitus moriantur. Ideo ne de eorum contumacia glorientur, ipsos et quemlibet eorum exbandimus et in banno ponimus de civitate Florentie et districtu, dantes licentiam cuique ipsos et quemlibet eorum, ut dictum est, offendendi in habere et persona, et impune, secundum formam Statutorum Florentie in his scriptis sententialiter pronuntiamus; salvo quod si aliquis ex predictis confinatis satisdederunt infra tempus sententie late per nos contra eos, vel quos ammisimus et pronumptiavimus super defensione eorum, quod hoc banno non teneantur et quod notarii Camere possint et debeant ipsos cancellare de dicto banno absque pena et banno.

Lata et pronuntiata fuerunt dicta banna et exbannimenta per nobilem militem dominum Raynerium Vicarium antedictum, sedentem in palatio Comunis Florentie, ad bancum iuris, pro tribunali, in generali Consilio Comunis, ad sonum campane et vocem preconis, ut moris est, in dicto palatio, de mandato dicti Vicarii congregato, et scripta per me Aymericum Petri de Bononia

notarium antedictum, sub annis Domini Millesimo CCC quintodecimo, inditione tertiadecima, die sexto mensis novembris, presentibus discretis viris ser Nicola de Bagnoregio, ser Petro de Narnia et ser Bandello de Eugubio et aliis. Ego Aymericus Petri de Bononia imperiali auctoritate notarius Vicarii antedicti, predicta omnia scripti et legi et de mandato eiusdem ipsa publicavi, signumque meum apposui consuetum, scripsi, scripsi, subscripsi.

E che tale sentenza venisse trascritta nei libri « maleabbiatorum » perché incominciassero a decorrere gli effetti del bando, è provato dalla annotazione fatta dal giudice, ser Tommaso Compagni, notaro, che dichiara d'averla tratta dagli atti e dai libri dei bandi e dei banditi.

Ego Thomas Compagni de Florentia, iudex ordinarius publicusque notarius predicta omnia ex actis et libris bannorum et exbannimentorum Comunis Florentie existentibus in Camera ipsius Comunis, sumpsi, et hic fideliter exemplavi, ideoque subscripsi.

Il *bando maggiore* che veniva equiparato alla scomunica ecclesiastica (1) e veniva detto, in alcune leggi germaniche, *mannheiligkeit* (2) o *privazione della santità umana,* importava, nel diritto penale del medio-evo delle conseguenze svariatissime.

La sentenza di Arrigo VII, da noi sopra riferita, ce ne porge una notevole esemplificazione.

---

(1) Vedi WALTER § 722.

(2) Vedi stat. di Bologna 1250. III, I. Breve del Com. di Pisa 1286, III, 32. Stat. Parma 1325, 205.

Dopo che il nome dei colpiti dal bando era stato, trascritto in alcuni registri speciali dei banditi *(maleabbiatorum)*, il bandito si considerava come fuori della legge. Secondo le prescrizioni degli Statuti comunali, era sempre necessaria siffatta registrazione, perchè incominciassero a decorrere gli effetti del bando stesso, sia riguardo alle persone colpite da tale pena, sia riguardo ai terzi ([1]). Anzi, secondo le norme statutarie di alcune città, ogni anno doveva leggersi, sulla piazza del comune, l' elenco completo dei nomi di tutti i banditi ([2]).

Dopoché era avvenuta la registrazione del nome dei banditi nel libro comunale, il bandito stesso poteva essere impunemente offeso nella persona e negli averi da chiunque ed anche poteva essere ucciso. *Offendi usque ad mortem inclusive* dicevano gli Statuti fiorentini ([3]) e con forma poco diversa, ripetevano quelli di molti altri comuni. Ed i giureconsulti colla loro casistica dotta e minuziosa, da tale regola deducevano tutte le conseguenze possibili; ne estendevano colla interpretazione la efficacia, e ne facevano le più strane applicazioni. Eccone alcuni esempi. Alberico da Rosate e Nello da S. Gemignano ([4])

([1]) Stat. Verona 1228, c. 30. Stat. Parma 1255, 308. Vedi Pertile V, § 185.

([2]) Stat. flor III rubr. 152. NELLO DA S. GEMIGNANO *De bann.* II. Breve Com. di Pisa 1250 n. 16. GANDINO. *De mal.* n. 3. Stat. Brescia 1277 II. 33.

([3]) ALB. DA ROS. De stat. IV. Quaest. 6, 5, 14, 18. Il trattato di Nello da S. Gemignano è del 1415 ma egli in ogni singola questione, ricorda sempre l' opinione di tutti i precedenti autori.

([4]) *De stat.* IV, q. 19,

si domandano se il figlio possa legittimamente uccidere il padre bandito, e rispondono, ricordata l'autorità di vari autori, distinguendo. Se il padre entra nel territorio comunale, e così viene contro la patria, allora esso può essere ucciso dal figlio, come nemico pubblico. Fuori del territorio comunale invece, non è permesso al figlio di ucciderlo, perchè i diritti del padre sono « *de iure communi* » e non si perdono per effetto del bando.

Si domanda Alberico da Rosate [1] se chi uccide il bandito pecchi in *foro coscientiae*, e risponde che se l'uccisore, quantunque uccida coll'autorità della legge, uccide coll'intenzione di agire nel pubblico bene e come ministro ed esecutore di giustizia, non pecca. Che se lo fa pel solo scopo di spargere sangue, allora commette peccato. Si discuteva poi nella casistica medievale, la questione se chi uccide una donna incinta bandita, commette delitto. E si rispondeva parimente distinguendo: se la maternità era manifesta, l'uccisione della madre era colpevole, perchè insieme con lei si uccideva pure una creatura non bandita; e l'uccisore dovea esser punito. Se la maternità non era visibile, l'uccisore dovea rispondere, nel peggiore dei casi, di omicidio colposo [2]. E come se i rigori della legge non bastassero, i giureconsulti insegnavano che le facoltà e i diritti concessi contro i banditi dovevano interpretarsi colla maggiore larghezza ed esten-

---

(1) Nello da S. Gemignano, T. II, P. II, n. 45.
(2) Cons. Fas. n. 25. Ziletus Cons. II.

sione possibili, perchè tali leggi erano dettate « per la quiete comune e per pubblica utilità » ([1]).

Il bandito perdeva ogni diritto civile: non poteva avere nessuna carica ([2]): non poteva testare nè ricevere per testamento ed il testamento fatto anteriormente alla sentenza di bando, diveniva irrito e nullo. Non poteva poi ottenere giustizia dai magistrati sia in questioni di diritto civile, sia in sede penale ([3]). Da tale principio i giuristi traevano la conseguenza che i debitori del bandito non erano più tenuti, per effetto del bando che colpiva il loro creditore, a pagargli quanto gli dovevano. Poichè il bandito non poteva portare nessuna accusa in giudizio, si insegnava che l'adulterio, commesso dalla moglie del bandito, non potesse esser punito, perchè il coniuge offeso, come bandito, non poteva querelarsi ([4]).

Chi dava ricetto ad un bandito era condannato a multe ed anche a pene corporali, dalle quali era esente la sola moglie del bandito perchè, dicevano i giuristi, il bando non scioglie i vincoli del matrimonio che sono di diritto divino ([5]).

La casa stessa dove il bandito era stato ospitato doveva, secondo gli Statuti fiorentini, esser distrutta.

([1]) Stat. Flor. III, n. 152.

([2]) Il breve del Com. di Pisa 1286. III, diceva: *Bannitius pro maleficio, non audiatur ad rationem tam in agendo quam in defendendo.*

([3]) NELLO DA S. GEMIGNANO T. II, P. II, n. 47.

([4]) Stat. flor. III r. 164. NELLO DA S. GEMIGNANO T. II P. II, n. 25.

([5]) Stat. flor. l. cit.

Se si trattava di bando profferito per lievi delitti, il favoreggiamento dato al bandito era allora punito soltanto con multe pecuniarie assai gravi ([1]).

Chiunque poi avesse preso un bandito e lo avesse consegnato al Comune o lo avesse ucciso, poteva essere assoluto da ogni sua condanna, e liberato dal bando, nel quale fosse incorso ([2]): e di più i parenti del bandito ucciso, doveano secondo gli statuti di Firenze, sotto pena di 1000 fiorini per ciascuno, nel termine di quindici giorni da quello in cui fossero citati dal podestà, fare solennemente pace « *perpetuo duraturam* »: coll' uccisore del loro congiunto, riabilitatosi coll' omicidio ([3]): ed era anzi prescritto che tale pace dovesse constare da pubblico istrumento.

Se poi chi consegnava un bandito, non era egli pure sottoposto al bando maggiore, aveva diritto a pretendere dall' erario una taglia che era diversa a seconda della classe, alla quale il bandito apparteneva, o a seconda dei delitti da lui commessi. Se si trattava di un magnate gli statuti fiorentini stabilivano la taglia di lire mille; se il bandito era un popolano lire cinquecento. Se si trattava di reati minori, il premio stava in ragione della entità della pena, alla quale il bandito era stato condannato.

([1]) ALB. DA ROS. *De stat.* IV, q. 76. Stat, flor. *ibidem.*

([2]) *Reddere tali uccisori seu capienti veram pacem perpetuo duraturam :* Stat. flor. III. 45. Vedi in materia di bando maggiore PERTILE. V § 185.

([3]) Dell'anno 1299. Pro patrimonio S. P. in Thuscia. THEINER I. 528.

el bando maggiore pronunziato contro Dante, erano compresi anche tutti i suoi figli. L'estensione della pena anche a terze persone e specialmente ai congiunti, del delinquente, veniva assai di frequente applicata nel medio-evo. Giacchè, sebbene fosse insegnato dai giuristi, esser la pena strettamente personale, pur tuttavia per effetto del concetto germanico della solidarietà della famiglia nella pena d' uno dei suoi membri, molti Statuti sancivano una responsabilità penale sussidiaria dei congiunti, ed anche solidale di estranei.

Al *guidrigildo* germanico era tenuta tutta la famiglio del delinquente ; la *faida* s' estendeva a tutti i suoi parenti. Questo carattere peculiare della pena germanica comparisce nella legislazione medievale, sotto la forma di solidarietà nelle pene e specialmente in quelle pecuniarie.

Una costituzione di Bonifacio VIII stabiliva infatti che « quantunque, di regola, non debbano esser puniti i padri per i figli, pur tuttavia, perchè quest' ultimi non siano impuniti, e perchè i padri con maggiore diligenza li correggano e li castighino, si potrà confiscare per i reati dai figli commessi, sui beni padre, la porzione nella quale, alla morte di lui, succederanno ». E similmente disponevano gli Statuti di Bologna, di San Gemignano, di Firenze, di Chieri e di moltissime altre città (1). In tal modo veniva pel delitto commesso dai figli ad aprirsi la successione legittima del padre!

---

(1) Stat. bol. 1252, II. 8. San. Gem. 1255, III cap. 29 stat. flor 1415, III, 35 e I, 45 Vedi PERTILE. V § 189.

Ma oltre ad una corresponsabilità sussidiaria nella pena, come negli Ordinamenti di giustizia ([1]) pei quali le multe dovevano esser pagate da tutti i parenti, od entro il quarto grado, si applicava ai congiunti anche la pena afflittiva. Nel breve del Comune di Pisa ([2]) il Podestà diceva: « Se non potrò avere lo delinquente, puniroe lo figliolo suo uvero li figliuoli sui, se lui o loro potrò avere. Ma se lo figliuolo del delinquente non potrò avere, puniroe lo padre del delinquente in avere come persona ad mio arbitrio ». E bene spesso intere famiglie venivano condannate per la colpa d' un solo ([3]). Un esempio di un bando esteso a tutta una famiglia è quello contro i De Palude ([4]) del 1315. *Item*, dice il bando, *quod predicti de Palude et qui masculi nascerentur ex eis semper sint banniti et condannati haveris et personarum ...et ideo posteritatem eorum in banno ponimus Communis... quia saepe solet filius similis essepatri* ».

Contro Alberico da Romano e la sua famiglia, il Comune di Vicenza e quello di Treviso nel 1260, stabilirono che se esso Alberico o i suoi figli maschi, cadessero in potere del Comune, fossero trascinati per la città, alla coda d'un cavallo e quindi impiccati. E la moglie Margherita e le figlie pagarono il fio delle colpe del loro rispettivo marito e padre, lasciando la vita sul rogo ([5]).

([1]) *Ord. di giust.* rub. 56 *usque* a 58, e vedi P. IDELFONSO *Delizie ecc.* 292, 294. Questa limitazione fu introdotta nel 1342.

([2]) Cap. VIII lib. III. 12: anno 1275.

([3]) ALB. DA ROS, *De stat.* I, quaestio 50 e 51.

([4]) PERTILE V, § 189.

([5]) *Idem* V, § 189.

Talvolta poi le leggi penali del medio-evo, non colpivano soltanto i parenti del delinquente, ma anche tutti i suoi conterranei. Una costituzione di Federico II ([1]) prescriveva che quando fosse stato commesso in un dato paese un omicidio e non si conoscesse l'autore del misfatto, tutti gli abitanti del paese stesso, fossero tenuti a versare all'erario 100 augustali, se l'ucciso era cristiano: 50, se l'ucciso era saraceno o ebreo. » Quando poi, si verificassero dei danni arrecati alle proprietà, se l'autore era ignoto, tutti gli abitanti del paese erano tenuti al risarcimento ([2]).

Ed oltre agli abitanti del paese, erano tenuti anche i feudatari, e i Comuni per una metà. Gregorio IX ([3]) così loro dice « poichè i delitti di danneggiamento. e d'incendio e di grassazione non possono esser commessi senza la vostra connivenza, così le comunità, ed il feudatario del luogo dove tali reati sono commessi, sono tenuti all'emenda dei danni. »

Dati questi concetti di corresponsabilità penale di terzi, pei delitti altrui, non reca meraviglia se anche i figli di Dante venissero compresi nel bando insieme col loro padre. Fortunatamente per essi la sentenza non ebbe applicazione.

([1]) Cost. sic. I, 27. De mal. cland. pun. HILLARD V, 517.

([2]) Cost. sic. I, 22 Stat. Bologna 1259, II 33 stat. flor. III. 79. Stat. Parma 1238. ALB. DA ROS. *de stat.* II. 68, Stat. Piacenza 1336 *v.* 8. DEL VECCHIO *Legislaz. di Federico.*

([3]) Dell'anno 1235. *Bullarium* III. 491.

CAPO IX.

I ribandimenti del 1316

L'oblazione dei graziati. — Rifiuto di Dante. — Sua lettera.

Dopo la caduta di Uguccione della Faggiuola, Firenze non aveva più da temere dai suoi vicini. Si pensò allora di richiamare in patria gli esuli e di graziare i condannati o allo scopo di pacificare gli animi o per un senso di pietà verso di essi.

Già nel 19 maggio 1315 si era fatta una provvisione per « ribandire » i fuorusciti, imponendo però ai medesimi pagare al fisco una somma proporzionata alla condanna riportata (1). Ed anche nel 1316, furono fatte allo stesso fine tre provvisioni nel 2 giugno, nel 3 settembre e nell'11 decembre (2), essendo podestà Guido da Battifolle, eletto nell'ottobre dello stesso anno. Con queste provvisioni si concedeva il ritorno in patria a molti fuorusciti che dovevano essere graziati per *oblationem*.

Era l'oblazione una cerimonia speciale che si compieva, allorchè si accordavano grazie o riduzioni

---

(1) Vedi in proposito Della Torre *Boll. Soc. D.* 1905. 1.

(2) *Arch. Riformag.* n. 15, cl. 2, pag. 181, e n. 16, c. 2, pag. 10 e n. 16, c. 2, pag. 36.

di pena ai condannati per reati comuni che già avessero scontato una parte della loro condanna. Gli statuti fiorentini ([1]) stabilivano tassativamente le condizioni per potersi concedere la grazia, mediante la oblazione. La grazia proposta dai Priori e dal gonfaloniere di giustizia doveva essere approvata dai collegi delle arti e non poteva accordarsi che dopo la espiazione parziale della pena, e verso il pagamento a favore del fisco di una multa volta per volta stabilita.

Le « oblazioni » si facevano solo tre volte l' anno, in occasione della Pasqua di Resurrezione, del Natale e della festa di S. Giovanni. La cerimonia consisteva nel condurre, di giorno, dalle carceri, passando per la Piazza della Signoria, alla Chiesa di S. Giovanni, quelli che doveano essere liberati ed offerti, a faccia scoperta, con grandi mitre di carta in capo, sulle quali a grosse lettere, era scritto il nome cognome dell' offerto. L' oblazione fatta di nottetempo non avea valore ([2]).

([1]) Vedi Stat. del Capit. V. I. Const. art. IV, 14, Statuto del 1325 e Stat. 1415, I, 83.

([2]) Stat. flor. I, 86. « Et omnes et singuli qui ad oblationem ducuntur debeant duci... de die videlicet ab hora mediae tertiae usque in 23 horam, vel interim illo medio tempore, a carceribus Stincharum usque ad Ecclesiam S. Iohannis Baptistae per plateam sitam iuxta Palatium D. Priorum et vexilliferi iustitiae publice et manifeste, cum capite detecto et facie detecta, ita quod cognosci possint et cum mitris albis de carta magnis super caput, habentibus nomen et pronomem offerendi scriptum cum litera grossa ita quod possit legi a longe cum tribus tubis, more solito, nec duci possint de nocte et oblatio aliter facta non valet ». Vedi BOCCACCIO *Vita di Dante*.

Il condannato, per tal modo offerto, veniva liberato. Egli doveva poi far cassare il proprio nome dal registro dei banditi, pagando un diritto ai notari a ciò deputati, variabile e seconda della gravità della pena riportata (¹). A tali umilianti condizioni erano sottoposte le amnistie del 1316.

È da notare che nei ribandimenti del 1316 erano però esclusi i condannati per ribellione, quelli che avevano portato le armi contro Firenze, quelli che « per qualunque causa sono stati condannati e banditi o soltanto condannati o solo banditi da Messer Cante Gabrielli da Gubbio già podestà di Firenze nell' infrascritto tempo dai primi di novembre del 1301 fino al primo luglio del successivo 1302... ed anche quelli che siano stati condannati e banditi o solo condannati o banditi per baratterie commesse in qualche uffizio del Comune di Firenze (²). » Così stabiliva la provvisione del 1316. Dante veniva quindi escluso dal beneficio di quest' amnistia e come condannato da Cante da Gubbio per baratteria, e come condannato per ribellione da Ranieri da Orvieto.

In occasione di questo generale ribandimento, sembra che gli amici di Dante si adoperassero per ottenere dai reggitori del Comune il di lui richiamo in patria, sebbene a termini delle provvisioni del 1316 fossero esclusi i banditi da Cante da Gubbio.

(¹) Stat. flor. I 85.

(²) Arch. cons. magg. Prov. 14 e 182, vedi SCARTAZZINI Vita e op. di Dante. *Boll. soc. dant* I pag. 12, ove è pubblicato il testo latino di questa provvigione.

E forse ottennero la promessa della sua liberazione dal bando, purchè « per certo spazio stesse in prigione, e dopo quello, in alcuna solennità pubblica si fosse misericordiosamente alla nostra principale chiesa offerto » (1).

Tali condizioni furono forse dai Priori imposte non tanto in omaggio alle modalità prescritte dai ribandimenti del 1316, quanto per giustificare la grazia che a Dante, sebbene da essi escluso, si accordava.

Di ciò Dante fu informato da un suo nepote e da altri amici che lo pregarono di voler accettare tali umilianti condizioni, ma egli non volle scendere a patti coi suoi persecutori, e così, sdegnosamente rispose ai suoi amici: (2) « È questo il modo glorioso con cui Dante viene richiamato in patria dopo l'affanno di un esilio trilustre? È questo il merito dell'innocenza sua, a tutti manifesta? Questo il premio dei suoi sudori e delle sue fatiche ne-

---

(1) BOCCACCIO, *Vita di Dante*, Cap. 12.

(2) Epistola XIII, Ediz. Fraticelli. Vedi in proposito MAZZONI *Boll. S. Dant.* V 99, 100. ZENATI *Dante e Firenze*. 503. ZINGARELLI. *Dante*, 298: i quali ritengono che Dante fosse stato prima male informato del ribandimeuto, e che solo quando seppe che avrebbe dovuto essere offerto scrisse la ricordata lettera. Il DELLA TORRE *Boll. Soc. Dant.* 1905, pag. 1, ritiene invece che questa lettera si riferisca al ribandimento del 19 maggio 1315, ove era pur prescritta l'oblazione perchè sembra poco verosimile che chi informò Dante non si curasse di vedere: termini del ribandimento del 1316 e non sapesse che Dante ne era escluso. Lo SCARTAZZINI op. cit. ritiene la lettera XIII apocrifa: altri infine ritiene che questa sia una esercitazione retorica.

gli studi? Non sia mai che un uomo dedito alla filosofia, abbia la bassezza propria di un cuore abietto e soffra d'essere offerto... come prigioniero. Non sia mai che un uomo che è stato banditore di giustizia che ha sofferto ingiuria, paghi un tributo ai suoi offensori, come se fossero benefattori... Questa non è la via per tornare in patria. Chè se vi è una via che non offenda l'onore e la reputazione di Dante, ben volentieri l'accetterò. Che se non vi è altro modo per fare ritorno in Firenze io non vi rientrerò giammai!.. »

Esempio di dignità e di fierezza di carattere!

Anche nelle successive amnistie, e nei ribandimenti concessi fino al 1321, furono sempre esclusi i condannati per baratteria e i ribelli. E così Dante morì esule, senza che i suoi cittadini volessero riconoscere la innocenza di lui ad ognuno manifesta, senza che la gloria del poema sacro riuscisse a vincere la crudeltà che lo serrava fuori del bell'ovile, e senza che Firenze « vuota d'amore e nuda di pietate » accogliesse nel suo seno il più grande dei suoi figli!

CAPO X.

Un processo postumo « ab haeresi » nel 1328 e il riscatto dei beni di Dante.

Il processo ab haeresi. — Il « De Monarchia ». — Filosofia guelfa: filosofia ghibellina. — L'atto di riscatto dei beni di Dante. — Conclusione.

Le persecuzioni giudiziarie che avevano travagliato la vita di Dante, non cessarono dopo la morte. Anche la pace della tomba venne a lui turbata, e poco mancò che, dopo morte, non fosse condannato per eresia, e le sue ossa arse e gettate al vento come si usava per quelle degli eretici.

Benchè i giuristi insegnassero e gli Statuti ripetessero, che la morte dell'imputato estingueva l'azione penale, pur tuttavia il diritto canonico ammetteva come eccezione, che nei reati d'eresia potesse procedersi, colla solita procedura curiale, *de plano, sine figura iudicii*, anche contro i defunti, allo scopo di confiscare i loro beni e d'impedire agli eredi di giungere al possesso di questi (1).

(1) Decr. VI, L. V Capo VIII e Capo XX. Bonif. VIII e L. V. Tit. II, Capo XIX. La procedibilità durava per 40 anni dalla morte dell'eretico Decr. VI L. V, Capo VIII.

Vero è che, per quanto riguardava i beni di Dante, già aveano provveduto le sentenze di Cante da Gubbio e di Ranieri da Orvieto. Comunque sia, se le ossa di lui sfuggirono, per opera di Pino della Tosa e Astigo da Polenta, alle fiamme del rogo, da queste non si salvò il suo libro « *De Monarchia* » che, secondo il frasario del tempo, « inquinato di eretica pravità » venne arso in Bologna sulla pubblica piazza.

La filosofia medievale come stabiliva una fondamentale distinzione fra spirito e corpo, così faceva corrispondere due ordini di principii e due poteri nella società: l' uno spirituale, l' altro temporale: diretto l' uno alla vita celeste, diretto l' altro alla vita terrena: il primo esercitato dal Papa, il secondo dai sovrani ([1]).

Da queste premesse la filosofia guelfa ed il Papato traevano la deduzione che l' autorità civile, esercitata dai sovrani, era soggetta all' autorità spirituale del Papa, alla stessa guisa che il corpo era soggetto allo spirito. La famosa bolla di Bonifazio VIII *Unam sanctam* formula e sintetizza tale deduzione ed afferma nel modo più assoluto la supremazia dell'autorità pontificia ([2]).

« Il Pontefice e la Chiesa hanno due spade: una spirituale ed altra materiale. Quella è tenuta dalla Chiesa, l' altra è impugnata per la Chiesa; la prima è nelle mani del sacerdote: la seconda nelle mani dei re e dei soldati, ma sottoposta al cenno ed alla vo-

---

([1]) De Santis *Dante e la sua utopia*, Saggi critici p. 392. Cipolla Sul *de Mon. Atti dei Lincei* 1890.

([2]) Extr. com. I. Tit. VIII, Capo I.

lontà del sacerdote, poichè è necessario che l'una spada soggiaccia all' altra e l' autorità temporale sia soggetta a quella spirituale. Se la potestà terrena erra sarà giudicata dal potere spirituale... se erra la suprema autorità spirituale, questa sarà solo giudicata da Dio e non da alcun uomo perchè è un' autorità sovrumana, anzi divina. Perciò chiunque resista a questa autorità, resiste al volere di Dio, a meno che non s' immagini che vi siano due principii o due Dei, come i Manichei, il che giudichiamo falso ed eretico. Dichiariamo quindi, diciamo, definiamo e pronunziamo, come articolo di fede, così conclude Bonifazio VIII, essere ogni creatura umana soggetta al Pontefice Romano »

Nel concetto guelfo, la supremazia pontificia era generale ed assoluta: il potere civile una dipendenza ed una creazione umana, soggetta all' autorità divina e quindi al pontefice quale vicario di Dio. E le glosse nel commentare queste massime, ne spiegavano tutta la portata affermando la dipendenza di ogni potere civile e di ogni creatura dall' autorità pontificia. Una glossa anzi paragona il Papa al sole che illumina il mondo e l' Imperatore alla luna che riceve la luce dal sole. E seguitando cotal paragone astronomico, come il sole è cinquantasette volte più grande della luna, prosegue la glossa applicando alla similitudine le cognizioni del tempo, così l' autorità del Papa è cinquantasette volte più grande di quella imperiale.

Al concetto della supremazia assoluta del Pontefice i ghibellini e Dante, pure accettando le medesime premesse, contrapponevano il concetto della indipendenza delle due autorità. Lo spirito e il corpo hanno vita propria e indipendente: l' uno è regolato dal Pontefice: l' altro

dall' Imperatore. Ma ambedue queste supreme autorità derivano direttamente da Dio il loro respettivo potere, che è autonomo ed indipendente. Quello dell'Imperatore è diretto ai fini della vita terrena: quello del papa è diretto ai fini della vita celeste. Sono « *due soli* » creati da Dio, dice Dante, sono due organi della sua volontà, perchè illuminino gli uomini l'uno nel mondo, l' altro nel cielo. Perciò l' autorità dell' imperatore, come l' autorità del papa, procedono direttamente da Dio e quella non è soggetta all' autorità del pontefice, ma sono ambedue pari ed eguali.

Questa filosofia ghibellina, in antagonismo alle dottrine di Bonifazio VIII, era con copia d' argomenti storici e logici, svolta nel *De Monarchia* di Dante e quest' opera veniva invocata nella frequente contesa fra i due poteri, il civile e il religioso. Ciò fu la causa del processo d' eresia. In quanto si ammetteva l' eguaglianza delle due autorità e una indipendenza di scopi, si andava contro ai principi contenuti nella bolla *Unam sanctam* che poneva, come articolo di fede, la soggezione di ogni creatura umana al pontefice, s' incorreva nell' eresia di manicheismo, che tanto più facilmente e più duramente si voleva condannata, quanto più viva era la lotta fra l' autorità pontificia e quella imperiale. Ed appunto il processo d'eresia risale al tempo in cui più forte era il contrasto.

Ci narra infatti il Boccaccio [1] parlando del *De Monarchia* di Dante: « Questo libro più anni dopo la morte dell'autore (nel 1328) fu dannato da Messer Beltra-

---

[1] Vita di Dante.

me, Cardinal Del Poggetto e legato del Papa nella parte di Lombardia, sedente papa Giovanni XXII. E la cagione ne fu perciocchè Ludovico duca di Baviera, dagli elettori di Lamagna eletto re dei Romani e venendo per sua coronazione a Roma, contra al piacere del detto papa Giovanni, essendo in Roma, fece contro agli ordinamenti ecclesiastici uno frate minore, chiamato frate Pietro della Cornara, Papa, e molti cardinali e vescovi e quivi da questo Papa si fece coronare. E nata poi in molti casi della sua autorità questione, egli e i suoi seguaci trovato questo libro a difensione di quella, e dei molti degli argomenti in esso posti cominciarono ad usare, per la qual cosa il libro il quale fino allora appena si era saputo, divenne molto famoso. Ma poi tornatosi il detto Lodovico in Lamagna, egli ed i suoi seguaci, e massimamente li cherici venuti al dichino e dispersi, il detto Cardinale non essendo chi a ciò si opponesse, avendo il detto libro, quello in pubblico, come cose eretiche contenenti dannò al fuoco e il simigliante si sforzò di fare colle ossa dell' autore e ad eterna infamia e confusione della sua memoria, se a ciò non si fosse opposto uno valoroso e nobile cavaliere fiorentino il cui nome fu Pino della Tosa, il quale allora a Bologna, ove ciò si trattava si trovava, e con lui messer Astigo da Polenta potente ciascuno nel cospetto del Cardinale sopra detto (¹), » E così le ossa di Dante si salvarono dal rogo!

(¹) BARTOLO nella L. 1 § 2. Reg. *De requir reis* XLVIII 7517 dice « Dantes post mortem suam quasi propter hoc fuit dannatus ab haeresi. Ved pure. ALBANI *De pot. papae* Ziletus XIII 6 II n. 17 ». VERNANI scrisse sul *De Mon.* un libro (1746 Bo-

I suoi beni, che per le condanne riportate erano stati confiscati, poterono essere riscattati dal figlio Jacopo, nel 1342.

Gli statuti fiorentini [1] permettevano il riscatto dei beni dei condannati, sia perchè interessava la pubblica economia che troppi beni non venissero incamerati, sia perchè il Comune realizzava in denaro, il valore degli immobili, la cui amministrazione costituiva per esso un peso.

Chi era interessato al riscatto doveva rivolgere una petizione al notaro preposto all'amministrazione dei beni dei banditi, ribelli e condannati. Questi, fatta una congrua stima dei beni da riscattare e riportata l'approvazione dei Consigli, emanava un decreto nel quale s'indicavano le modalità del riscatto e si stabiliva la somma da pagarsi alla camera del Comune.

Jacopo, figlio di Dante, fece domanda di riscattare la quota dei beni rustici già posseduti in comproprietà da Dante col suo fratello Francesco, a S. Miniato a Pagnolle, che garantivano la dote di Gemma Donati, della quale Jacopo insieme cogli altri figli era stato erede. La cifra fissata dal Notaro ser Andrea Donati fu di 15 fiorini d'oro che Jacopo pagò nel 9 gennaio 1342, come risulta dall'atto di pari data che trascriviamo:

Die VIII januari 1342. Cum Durante, olim vocatus Dante, quondam Alagherii de Florentia, fuerit con-

---

logna) intitolato: De potestate Ponteficis et de reprobatione Monarchiae compositae a Dante Alighieri. Vedi anche GUERRINI *Studi e polem. dantesche.* Bologna 1870, pag. 71. RICCI, *L'ultimo rifugio di Dante.* Milano 1891.

[1] Stat. flor. I. 47.

demnatus et exbanitus per Dominum Cantem de Gabriellibus de Eugubio olim et tunc potestatem Florentie in anno 1302 de mense..... in persona et in confiscatione bonorum ipsius in Comuni Florentie pro eo quod debuit turbasse statum Partis guelfe civitatis Pistorii et commisisse baractariam, ipso existente in officio Prioratus et alia fecisse prout in formula dicte condemnationis continetur, et pro quadam alia condemnatione de ipso Dante, facta in anno 1315 de mense octobris per dominum Raynerium domini Zacharie de Urbeveteri, olim et tunc vicarium regium civitatis Florentie, pro eo quod non comparuit ad satisdandum de eundo ad confinia, prout in forma diccte condemnationis plenius continetur; et ut asseruit Jacobus, filius quondam Durantis, olim vocati Dantis predicti, filius et heres pro dimidia domine Gemme olim ejus matris, et uxoris olim praedicti Durantis vocati Dantis, per medietatem, pro indiviso unius poderis istorum tunc comunis cum Francisco patruo suo et olim fratre dicti Dantis... bona relata et incorporata in Comuni Florentie in offitio bonorum ribellium et exbannitorum, condemnatorum, cessantium a libris et factionibus communis Florentie et taxata in uno modio grani, tamquam bona dicti Dantis exbanniti et condemnati Communis Florentie; et maxime pro quadam condemnatione personali de dicto Dante facta per dominum Cantem de Gabriellibus de Eugubio potestatem, quae bona inferius sunt descripta; pro cancellatione, exentione, et abolitione infrascriptorum bonorum et pro restitutione ipsorum bonorum prout in ipsa petitione continetur, et decreto facto super ipsa petitione, et contentis in ea scriptura pubblicata manu

ser Andreae Donati de Florentia notarii, et secundum formam decreti dicti domini, et pro omnibus in dicta petitione et deliberatione et decreto contentis, dictus Jacobus dedit et solvit dictis thesaurariis florenos quindecim auri, computato quolibet floreno ut supra in summa. In primis una petia terre cum vinea et cum domibus super ea combustis et non combustis, posita in populo S. Miniatis a Pagnolle cui a 1° et 2° via: 3° fossus a 4° episcopatus fesolanus. Item una alia petia terre posita in dicto populo cui a 1° et 2° via a 3° fossus: a 4° Apintus. Item una alia petia terre posita ibi prope cui 1° a via, a 2° fossus, a 3° Geppi Spade et Benchi et Granuzzi Fratrum, a 4° Nuti Michelis. Item una alia petia terre posita ibi prope cui a 1° et 2° via a 3° episcopatus fesulanus a 4 Apintus Item una alia petia terre posita ibi prope cui a 1° via, a 2° Miglioris Guadagni, a 3° dictorum Benchi et Granuzzi, a 4° Nuti Michelis [1].

E con questo riscatto dei beni incamerati, terminano le lunghe vicissitudini giudiziarie di Dante incominciate nel 1301, la cui narrazione, ispirata dal desiderio di illustrare, colle norme del diritto penale del tempo, le vicende dell' esule immeritevole, dimostra come le replicate persecuzioni che egli ebbe a subire forono l' effetto dell' odio di parte e la conseguenza delle lotte fratricide che funestavano l' Italia.

I principî informatori del diritto penale medievale, pei quali l' accusato era abbandonato all' arbitrio del

---

[1] Vedi Fraticelli, op. cit. Capo VIII, n. 8.

giudice, il sistema probatorio regolato da presunzioni legali assolute, che miravano piuttosto a colpire gl'imputati contumaci, che non alla valutazione della loro responsabilità, permettevano ai giudici di compiere ogni abuso ai danni di chi veniva accusato. La sentenza del giudice diventava una potente arma di politica persecuzione, un mezzo legale di vendetta partigiana. I processi di Dante ne sono un ben triste esempio.

Svoltisi in un periodo tumultuario legalizzati da una legge d'eccezione, condotti da giudici venali e venduti, che dell'arbitrio loro concesso dalla legge, abusavano per lucrare sui beni dei condannati, terminarono con condanne crudeli, che non erano punizioni di colpe, ma persecuzioni contro vittime designate.

La tragica fine del partito bianco travolge pure Dante, che era stato di questo, uno dei capi più autorevoli, e come tale, la di lui condanna è tanto più feroce. Nella lotta che viene combattuta fra il Comune di Firenze e Arrigo VII, ed Uguccione della Faggiola poi, Dante che aveva reso omaggio al primo ed era stato protetto dal secondo, viene colpito come un nemico della patria, escluso dalla amnistia della riforma di Baldo d'Aguglione, e condannato al bando da Ranieri da Orvieto. Nella lotta fra Giovanni XXII e Lodovico di Baviera il nome di Dante che, contro il concetto guelfo della supremazia pontificia, propugna l'indipendenza dell'autorità imperiale, si trova coinvolto; e il *De Monarchia*, come libro eretico dato al rogo, al quale sfuggono le sue ossa.

Le condanne di Dante sono altrettanti episodi giudiziari delle lotte combattute in quel torno di tempo

fra le fazioni discordi, e i partiti in lotta fra loro e perciò i procedimenti seguiti risentono l' eco delle passioni che si agitavano allora, le pene inflitte rappresentano lo sfogo dell' odio di parte che colpiva in lui l' avversario non il colpevole. E di fronte alle persecuzioni di così fatta giustizia partigiana, l' Alighieri forte della propria innocenza, ben poteva dire:

L' esilio che mi è dato, onor mi tegno! [8].

---

[8] Canzone VI del *Canzoniere*.

INDICE